

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2814

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Titolo II

Disposizioni per lo sviluppo
(artt. 26-40)

luglio 2011
n. 301/I - Tomo 2



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2814

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Titolo II

Disposizioni per lo sviluppo
(artt. 26-40)

luglio 2011

n. 301/I - Tomo 2

Avvertenza

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dello stesso 6 luglio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 2814) ed è stato assegnato il giorno successivo per l’esame in sede referente alla Commissione Bilancio, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:

- volume I: sintesi e schede di lettura illustrative dell'articolato. Esso comprende
 - tomo 1 - Titolo I (articoli 1-25);
 - tomo 2 - Titolo II (articoli 26-40);
- volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:
 - tomo 1: novelle disposte dal Titolo I – Capi I-IV (artt. 6-22);
 - tomo 2: novelle disposte dal Titolo I – Capo V (artt. 23-25);
 - tomo 3: novelle disposte dal Titolo II (artt. 26-39);
 - tomo 4: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante;
- volume III: indice per materia del decreto-legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 26 <i>(Contrattazione aziendale)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 27 <i>(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 28 <i>(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 29 <i>(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 30 <i>(Finanziamento della banda larga)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Banda larga	36
Articolo 31 <i>(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 32, comma 1 <i>(Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Le reti transeuropee.....	47
Il contratto di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A.	48
Il contratto di programma ANAS S.p.A.	50
Articolo 32, commi 2-7 <i>(Revoca di finanziamenti per infrastrutture)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 32, commi 8-11 <i>(Finanziamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus)</i>	
Scheda di lettura.....	61

Articolo 32, comma 12 <i>(Fondazioni bancarie)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 32, commi 13-15 <i>(Coesione territoriale)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 32, comma 16 <i>(Tutela e interventi per i beni e le attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 32, commi 17 e 18 <i>(Expo Milano 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 33 <i>(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 34 <i>(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 35, commi 1-3 <i>(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 35, commi 4 e 5 <i>(Semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 35, commi 6 e 7 <i>(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 35, commi 8 e 9 <i>(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)</i>	
Scheda di lettura.....	109

Articolo 36*(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)*

Scheda di lettura.....	111
Il contratto di programma ANAS S.p.A.	120
Concessioni autostradali	122
Affidamento <i>in house</i>	124

Articolo 37*(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)*

Scheda di lettura.....	127
------------------------	-----

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)*

Scheda di lettura.....	147
------------------------	-----

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)*

Scheda di lettura.....	157
------------------------	-----

Articolo 40*(Disposizioni finanziarie)*

Scheda di lettura.....	173
------------------------	-----

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 26
(Contrattazione aziendale)

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali

sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

L'**articolo 26** concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti dagli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (incrementi collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).

I regimi agevolati in oggetto riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato e fanno riferimento soltanto agli accordi o contratti summenzionati, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Governo provvede alla determinazione dei benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziare dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

Articolo 27

(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: *a)* che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; *b)* che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,

realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime

contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del

direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente,» sono soppresse.

L'**articolo 27** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007¹ si applichi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2008 viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento).

La disposizione viene emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro.

Si ricorda che i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 hanno introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi.

Il regime semplificato opera - per tali contribuenti - come un regime naturale, con la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I tratti peculiari del regime sono sinteticamente i seguenti:

1. esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP;
2. applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;
3. assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva;
4. estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'articolo 32-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
5. esclusione dell'applicazione degli studi di settore;
6. riduzione degli adempimenti contabili.

¹ Legge finanziaria 2008.

In breve, ai sensi dei commi suddetti si considerano contribuenti minimi, e sono, pertanto, assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 117, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

- 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori.

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti richiesti.

È previsto un elenco di fattispecie per le quali risulta precluso l'accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi, ossia:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) i soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, e di mezzi di trasporto nuovi;
- d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata.

I contribuenti minimi non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, è prevista l'applicazione del criterio di cassa; il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione. Concorrono inoltre alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni; i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari a 20 per cento.

Relativamente agli adempimenti contabili, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi - si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in

materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Per quanto concerne in particolare i caratteri dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, essa si applica sul reddito determinato in base al comma 104 con aliquota al pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Il versamento dell'imposta sostitutiva viene effettuato con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione.

Il **comma 2** individua le condizioni per accedere al beneficio:

- a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare), nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1;
- b) l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
È fatto salvo tuttavia il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
- c) nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

Il **comma 3** esonera dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal DPR n. 100 del 1998², quei soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi (ovvero ne fuoriescono).

² Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

In capo a tali soggetti resta comunque l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973³, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

Si ricorda che il comma 96 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 definisce le caratteristiche dei c.d. contribuenti minimi.

Deve trattarsi in particolare di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

- 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 2003 ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria⁴, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Il comma 99 reca invece un elenco tassativo di fattispecie per le quali risulta precluso l'accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Per la precisione, non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

I regimi speciali si caratterizzano per meccanismi di calcolo del IVA dovuta diversi dal regime ordinario. E' il caso – a titolo esemplificativo – dei produttori agricoli; degli agriturismo; delle agenzie di viaggio e turismo; dell'editoria; dei giochi e intrattenimenti; del commercio di beni mobili usati, oggetti di arte e antiquariato e da collezione; del commercio di rottami.

b) i soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Il richiamato articolo 10, n. 8), esenta dall'IVA le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione

³ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

⁴ La locazione finanziaria è il contratto con cui un finanziatore acquista il bene che l'utilizzatore gli indica o sceglie direttamente dal produttore e lo dà in godimento all'utilizzatore, consentendogli di acquistare il bene alla scadenza del contratto.

edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Il richiamato articolo 53, numero 1) – in combinato con l'articolo 38 – fa riferimento alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, agli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e ai veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Si ricorda altresì che l'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973 prevede, al comma 2, che, le scritture contabili obbligatorie ai sensi dello stesso decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse (comma 3).

Il comma 3 prescrive altresì che i medesimi soggetti (cioè coloro che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono) sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997⁵.

Si ricorda che ai sensi del comma 104 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi IRAP.

Il **comma 4** stabilisce che l'applicazione del regime previsto dal comma precedente cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della finanziaria 2008 (su cui vedi *supra*).

Sempre con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, il **comma 5** consente loro l'applicazione del regime contabile ordinario.

Tale opzione:

- è valida per almeno tre anni;
- va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare dopo aver effettuato la scelta;
- trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, resta valida per ciascun anno successivo (fino a quando permane l'applicazione della scelta).

Si ricorda che in base al comma 110 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 i contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, attivabile per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Limitatamente al periodo d'imposta 2008, l'opzione poteva essere revocata con effetto dal periodo di imposta successivo; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

⁵ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

Il **comma 6** rimanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione dei commi precedenti.

Il **comma 7** interviene infine modificando il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

Il testo previgente del citato comma 117 prevedeva che le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

Per effetto della modifica apportata dal comma 7:

- vengono soppressi il primo e il secondo periodo del comma 117.

Si tratta delle disposizioni concernenti la decorrenza dell'applicabilità della disciplina dei contribuenti minimi e il calcolo dell'acconto IRPEF nell'anno di passaggio al nuovo regime;

- a fini di coordinamento, viene soppressa una parte del terzo periodo dello stesso comma 117.

Articolo 28

(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato

adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le

seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500».

10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

La clausola di salvaguardia che apre il **comma 1** si riferisce all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che costituì presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti⁶. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministero (che, quando era delle attività produttive, provvide con decreto 31 ottobre 2001, recante il Piano nazionale contenente le linee-guida per l'ammodernamento del sistema distributivo di carburante).

La norma del decreto integra questa destinazione, in misura non eccedente il 25% dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, con l'ulteriore finalizzazione all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di 10 impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse:

- per le chiusure, al fatto che i 10 impianti comunque non siano integrati verticalmente nel settore della raffinazione. Non si prevede che debbano anche non essere convenzionate con le società petrolifere e, pertanto, non si tratta necessariamente di quelli che vengono definiti "impianti indipendenti"⁷;

- in ogni caso, ad una durata per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il **comma 2** disciplina le procedure in base alle quali il Ministro dello sviluppo economico determina l'entità dei contributi di cui al comma 1. Con le stesse forme e tempi (90 giorni per emanare il decreto) egli può rideterminare la contribuzione al fondo, rispetto a quanto già previsto dal proprio decreto 7 agosto 2003: si tratterebbe di una sua diversa articolazione (in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati), da adottare solo "ove necessaria ai fini del presente decreto". Se c'è la valutazione di necessità e scatta l'esercizio della potestà ministeriale, però, appare difficile che si "consumi" dopo un intervallo temporale, *coeteris paribus*: è più verosimile, perciò, che il termine "per un periodo non superiore a due anni" si

⁶ In esso si prevedeva che confluissero i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarebbe stato integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.

⁷ Come tali si indicano gli "impianti di distribuzione, di proprietà di soggetti diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate nelle attività di raffinazione (o nella logistica primaria), che non sono convenzionate con tali società e, pertanto, non ne espongono i marchi. Negli ultimi anni la diffusione e il peso di tali imprese sono cresciuti in maniera significativa e da più parti esse vengono indicate come un elemento fortemente innovativo nel panorama della distribuzione di carburanti in rete": così il Provvedimento 2 marzo 2011 n. 22187 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (IC44 - impianti di distribuzione carburanti indipendenti).

riferisca all'obbligo secondo cui la rideterminazione debba essere in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del citato decreto 7 agosto 2003.

Il **comma 3** prevede un rafforzamento dei poteri di indirizzo di regioni e province autonome verso i comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore. Il potere va esercitato entro 90 giorni, ma si rammenta che varie proposte di legge di iniziativa regionale richiedono che ad integrazione del piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possano determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale⁸.

Il **comma 4** obbliga i Comuni inadempienti all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del citato decreto o dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. La norma, poi, prescrive che fino alla effettiva chiusura, per tali impianti va effettuata comunque la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; ciò avviene in misura determinata col decreto di cui al comma 2, ma non si specifica se tale misura coincide con quella del contributo a carico degli impianti di pari caratteristiche (o se potrà assumere una valenza disincentivante della prosecuzione dell'impianto).

Il **comma 5** è volto a conseguire il fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva: ciò con misure che sono state sollecitate in sede parlamentare in varie occasioni e sin dal 2003 (cfr. mozione 1-00140, presentata in Senato l'8 aprile 2003 a prima firma Tofani)⁹. Si tratta anzitutto di un obbligo, per gli

⁸ V. Consiglio regionale della Valle d'Aosta, N. 2932/XII – Proposta di legge statale: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della montagna". Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvederebbe, secondo la proposta, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

⁹ Vi si premetteva che il 25 marzo 2003 le federazioni FAIB/AISA, FEGICA-CISL e FIGISC/ANIS, rappresentanti della categoria dei gestori di impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti, avevano rappresentato al Ministro delle attività produttive la questione relativa all'eccessivo peso degli oneri bancari gravanti sulle transazioni bancomat e carte di credito presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Lo strumento proposto impegnava il Governo ad assumere iniziative volte a definire condizioni agevolate per favorire il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali, al fine di evitare ulteriori, gravi disagi sia agli utenti sia ai commercianti e la eccessiva penalizzazione dei citati sistemi di pagamento, ormai ampiamente diffusi, nonché i rischi suddetti.

impianti di distribuzione dei carburanti, di essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento ha luogo entro un anno (**comma 6**) e, in caso di mancato adeguamento, prescrive l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: essa si determina – nel silenzio della norma, con le procedure di cui alla legge n. 241 del 1990 - in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. Fuori dalla parte assistita da questa sanzione resta l'ulteriore prescrizione in tema, introdotta dal **comma 7**: si vietano “specifici vincoli” all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale; la prescrizione è però subordinata al fatto che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

Il **comma 8** regola la possibilità di allargare l'offerta merceologica (fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione). Se un gestore ha come unica fonte di reddito la benzina, la ricaduta sul prezzo alla pompa è piuttosto prevedibile: ecco perché la norma prevede che sia sempre consentito in tali impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), quella di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici (in deroga ai limiti di ampiezza della superficie dell'impianto) e quella di vendita di pastigliaggi¹⁰.

Mentre finora, a margine della distribuzione di carburante, è possibile soltanto l'attività di lavaggio, con la norma per ristorazione, bar e giornali non occorreranno al gestore licenze separate: anzi, per il **comma 10** le attività di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitabili: - sia dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti (rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza); la sede del rilascio è presumibilmente quella in cui può aver luogo l'esercizio della facoltà di rinuncia; sia da parte di altri soggetti, ma ciò solo nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.

Il **comma 9** sopprime il limite di superficie minima pari a metri quadrati 1500 per le rivendite di carburanti e di oli minerali che richiedano di essere incluse nel sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica quali punti

¹⁰ Per le Associazioni Commercianti la categoria “pastigliaggi” trova la sua definizione nelle vecchie tabelle merceologiche. L'elenco di prodotti compresi è caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili. Si sottolinea in particolare l'importanza dell'essere confezionati per essere inclusi fra i “pastigliaggi”. In effetti le caramelle, i cioccolatini, le gomme da masticare hanno questa caratteristica come i biscotti e le merendine preconfezionate: cfr. URL (http://www.aziendaedicola.com/2002/05_02/articoli05_02/pastaggi.html).

vendita non esclusivi. Per il **comma 11** c'è un obbligo di adeguamento di regioni, province autonome ed enti locali alle disposizioni così dettate dai commi 8, 9 e 10.

Fermo restando il contratto di gestione principale come attualmente regolato (decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32), il **comma 12** ed i due seguenti hanno lo scopo di introdurre elementi di flessibilità contrattuale rispetto alla normativa vigente, prevedendo la possibilità di utilizzare differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, per i rapporti tra proprietario e gestore, con il limite che le nuove tipologie possono essere alternative ai soli contratti di fornitura ovvero somministrazione¹¹. La sola prescrizione è quella che obbliga a tipizzare i suddetti contratti negli ambiti definiti dalla contrattazione collettiva a livello di rappresentanze associative con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Per il **comma 13** tali tipizzazioni contrattuali possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne cura la pubblicizzazione. I modelli contrattuali in questione, per il **comma 14**, debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Nella proposta di un'indagine avente ad oggetto l'organizzazione dell'intera filiera di attività degli impianti di carburanti indipendenti in Italia, al fine, oltre che di quantificare tale fenomeno, di individuare i meccanismi di stimolo concorrenziale sull'attività dei punti vendita che espongono i marchi delle società petrolifere verticalmente integrate, di evidenziarne le possibilità di diffusione ed indagare la presenza di eventuali ostacoli allo sviluppo, il relatore all'AGCOM Rebecchini notava, in proposito, che: “Sulla base delle attuali conoscenze è possibile ipotizzare che le condizioni di fornitura riconosciute dai raffinatori ai proprietari degli impianti indipendenti siano legate alle quotazioni internazionali dei prodotti finiti maggiorate di un margine di guadagno (c.d. metodo *Platt's plus*). È noto che anche la valorizzazione dei prodotti tra la fase della raffinazione e la fase della distribuzione al dettaglio – all'interno delle società verticalmente integrate – avvenga servendosi delle quotazioni *Platt's*. La differenza nei prezzi alla pompa che si potrà rinvenire tra gli impianti colorati e gli impianti indipendenti non sembrerebbe pertanto ascrivibile ad una diversa

¹¹ Si tratta di un limite che, tra le proposte di legge di iniziativa parlamentare pendenti in Parlamento, è contenuto nell'Atto Camera n. 4200 (proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scilipoti, Barani, Calero Ciman, Carlucci, Castiello, Di Virgilio, Distaso, Girlanda, Golfo, Lisi, Lo Monte, Pagano, Razzi, Sammarco, Traversa, Zacchera, recante “Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione”). Esso invece non si rinviene nell'Atto Camera n. 4325, proposta di legge d'iniziativa del deputato ALESSANDRI, recante “Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione”. In ogni caso, il *franchising* parrebbe integrare tale requisito e pertanto essere tra le fattispecie suscettibili della tipizzazione in questione, secondo le dichiarazioni rese alla stampa dal competente sottosegretario di Stato: cfr. intervista all'on. Saglia su Bresciaoggi del 6 luglio 2011, consultabile alla URL (http://www.bresciaoggi.it/stories/Cronaca/267599__cos_ridurremo_il_prezzo_della_benzina/)).

valorizzazione della materia prima (in entrambi i casi valorizzata all'andamento delle quotazioni *Platt's*), quanto a fattori individuabili nelle fasi a valle della raffinazione, e dunque nella logistica e nella distribuzione". Ecco perché la proposta prevedeva che oggetto dell'analisi fosse anche "il più generale assetto del sistema distributivo dei carburanti in Italia, in particolare con riferimento ad un attento esame di quegli elementi, ora *in nuce*, che in prospettiva potrebbero favorirne una evoluzione più concorrenziale, nonché l'utilizzo della quotazione *Platt's* come riferimento, al fine di verificarne congruità, adeguatezza e trasparenza"¹².

¹² Delibera avviso dell'IC 44 adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle adunanze del 2 e 23 marzo 2011.

Articolo 29

(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *(Regimi particolari di autorizzazione)*. – 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza

finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il

mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai

componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Comma 1 - Intermediazione in materia di lavoro

Il **comma 1 dell'articolo 29** novella l'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276¹³, e successive modificazioni, il quale reca la disciplina su particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro - diversi da quello relativo alle agenzie per il lavoro -.

In tali regimi particolari rientrano i soggetti ora individuati dai **capoversi 1 e 2** della novella. Rispetto alla normativa finora vigente, si aggiunge la figura degli istituti di patronato e di assistenza sociale¹⁴. Riguardo alle università (pubbliche e private), si estende l'ammissibilità anche ai consorzi universitari. Per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, si pone la condizione che essi rendano pubblici e gratuitamente accessibili, sui relativi siti istituzionali, i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso, fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (una condizione analoga è già prevista ed è sostanzialmente confermata dalla novella per le università).

Per molti dei soggetti ammessi ai regimi in esame, la novella sopprime la condizione che l'attività di intermediazione sia svolta senza finalità di lucro - quest'ultima condizione è ora presente, almeno testualmente, solo per i gestori di siti internet, di cui alla **lettera f) del capoverso 1** -.

¹³ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

¹⁴ In merito alla disciplina di questi ultimi, cfr. la L. 30 marzo 2001, n. 152.

In base alla novella (**capoversi 3 e 4**), l'autorizzazione in oggetto è subordinata all'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Per l'ipotesi di mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro, si prevedono sia una sanzione amministrativa pecuniaria sia l'esclusione dal regime di autorizzazione.

La novella fa inoltre salve le normative regionali per specifici regimi di autorizzazione su base regionale - con riferimento sia all'individuazione dei soggetti ammessi sia alle relative condizioni e modalità di esercizio dell'attività - (**capoverso 3**). Tale clausola di salvezza generale sostituisce le norme più di dettaglio (in materia di regolamentazione regionale), poste dalla disciplina statale finora vigente.

Commi da 2 a 4 - Istituzione di un'Alta Commissione in materia di liberalizzazione dei servizi

I **commi da 2 a 4** prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Essa termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 30

(Finanziamento della banda larga)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% «al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 30 prevede un progetto strategico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche con il finanziamento a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate.

Il comma 1 demanda al Ministero dello sviluppo economico di predisporre:

- un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico – privato, sono individuati:

- gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga;
- anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti.

Il progetto strategico mira al raggiungimento degli obiettivi dell' Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% " al di sopra di 100 Mb/s")

Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il comma 2 prevede che il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Banda larga

Fra le implicazioni di bilancio delle misure strutturali indicate nel Programma nazionale di riforma (PNR) il Governo individua quelle derivanti dalle azioni volte a promuovere e rafforzare l'innovazione, tra le quali le misure di sviluppo delle tecnologie delle informazioni (ICT) e delle telecomunicazioni, tra cui il completamento del "Piano banda larga", per il quale: "le risorse disponibili a legislazione vigente corrispondono a 370 milioni di euro per il periodo 2011-2015. Per il "Piano nazionale per le reti di nuova generazione" si sono predisposte operazioni di partenariato pubblico-privato in cui sarà coinvolta la Cassa depositi e prestiti S.p.A. senza impatto sui saldi di finanza pubblica" (pagina 33 del Programma di stabilità)¹⁵.

¹⁵ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 13 aprile 2011, ha inviato, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificati dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39, il Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4). Alla Sezione II del predetto documento è allegata la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 del citato articolo 10 della medesima legge. Al documento sono altresì allegati il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Doc. LVII, n. 4-Allegato/I) nonché un documento concernente le Risorse del bilancio dello Stato destinato alle regioni e province autonome (Doc. LVII, n. 4-Allegato/II).

Nella griglia del Piano nazionale di riforma (PNR) sono riportate le principali misure descritte, anche al fine di consentire una valutazione quantitativa dei loro effetti attraverso i modelli econometrici utilizzati dal Dipartimento del Tesoro. Il Piano banda larga è la misura n. 67 della griglia.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in considerazione delle prospettive di sviluppo connesse all’introduzione delle reti di nuova generazione (NGN) e all’esigenza di analizzare le relative implicazioni di natura regolamentare, ha avviato con Delibera 405/08/CONS il Programma di Ricerca “Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga” (ISBUL), gestito dalla Direzione Studi, Ricerca e Formazione con la collaborazione di alcuni dei principali Atenei italiani -- Milano Bocconi e Politecnico, Napoli Federico II, Università di Roma (LUISS, Roma Tre, Sapienza, Tor Vergata), Università di Siena, Politecnico di Torino e Imperial College di Londra. Il Programma si articola su 3 Progetti (Tecnologico, Economico e Giuridico) e 14 sottoprogetti (*Work Packages*) da completare nel corso del 2009, con l’obiettivo di costituire uno stimolo per la ricerca in un settore rilevante per l’economia del nostro Paese, uno strumento per la definizione di regole e modalità di intervento volte alla promozione dell’innovazione e della concorrenza, un riferimento per le imprese del settore. Il Programma, inoltre, intende porre le basi per un presidio permanente dell’Autorità sulle tematiche tecnologiche, economiche e giuridiche relative agli aspetti infrastrutturali delle reti a banda larga e ultralarga, e fornire risultati utili alla promozione e allo sviluppo delle reti NGN a vantaggio dell’intera collettività. Con delibera 125/10/CONS l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il rapporto finale.

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245), una delle sette “iniziative faro” della Strategia UE 2020, che si articola in linee d’azione fondamentali per affrontare in modo sistematico sette aree problematiche.

La Commissione si dovrebbe adoperare per:

- creare un quadro giuridico stabile al fine di incentivare investimenti per internet ad alta velocità;
- definire una politica efficiente in materia di spettro radio;
- creare un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online;
- promuovere l’accesso a internet, in particolare mediante azioni a sostegno dell’alfabetizzazione digitale e dell’accessibilità.

Gli Stati membri dovrebbero:

- elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati;
- creare un quadro legislativo per coordinare i lavori pubblici in modo da ridurre i costi di ampliamento della rete;
- promuovere la diffusione e l’uso dei moderni servizi *online*.

Nell’ambito dell’agenda digitale europea, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai cittadini europei l’accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

- una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l’obiettivo di assicurare l’accesso a internet per

tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020;

- una raccomandazione sull'accesso regolato alla rete *Next Generation Access* (NGA) (C(2010)6223) che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga;
- una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471) che espone orientamenti per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno e mira a garantirne l'uso e la gestione efficiente.

Il 1° giugno 2010 la Commissione europea ha pubblicato una relazione (COM(2010)271) sul consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche nell'UE dalla quale si evince che, sebbene tali mercati siano diventati più concorrenziali, non esiste ancora un mercato unico.

A tale proposito la relazione ricorda che l'Agenda digitale per l'Europa, sopra citata, invita ad attuare la normativa UE in materia di comunicazioni in maniera rapida e coerente e preannuncia l'intenzione della Commissione di proporre misure adeguate per ridurre i costi derivanti dalla mancanza di un mercato unico di servizi competitivi nel settore delle comunicazioni.

Il 25 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la quindicesima relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2010)253) nella quale si sottolinea che l'applicazione disomogenea delle norme UE in materia impedisce ai consumatori, alle imprese e all'economia europea di godere pienamente dei benefici economici di un mercato unico delle telecomunicazioni che sia competitivo.

Nel novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori di telecomunicazioni hanno sottoscritto un documento (*Memorandum of understanding*) avente ad oggetto la definizione ed attuazione di un'iniziativa di Partnership Pubblico Privata per la realizzazione delle infrastrutture passive necessarie allo sviluppo delle Reti di telecomunicazioni Nuova Generazione ("*NGN: Next Generation Networks*") con l'obiettivo di coinvolgere le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Finanziarie Pubbliche e Private. Tali soggetti condivideranno la pianificazione ed erogazione degli investimenti necessari per la realizzazione delle Infrastrutture passive per le NGN in aree da individuare (opere civili di posa, cavi in fibra spenta, canalizzazioni verticali negli edifici e locali per la terminazione delle fibre ottiche) con caratteristiche di neutralità, apertura, efficienza ed espandibilità.

Il capitolo V "Le riforme dell'Italia" del Programma nazionale di riforma (PNR) nell'ambito delle politiche di ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione (pagina 66) distingue il "piano nazionale banda larga" ed il "Piano per le reti di nuova generazione" (NGN); il primo mira a ridurre il numero di cittadini italiani ancora in *digital divide* dagli 8 milioni del 2008 a 3 milioni a fine 2011. Il secondo è focalizzato sulle aree più densamente abitate del paese ed è volto a realizzare, entro il 2020, reti ultra veloci sia su rete fissa, per almeno il 50 per cento della popolazione, sia su rete mobile.

La rete NGN sarà realizzata su un modello di co-investimento, che unisce gli sforzi di tutti gli *stakeholders*: Governo, Regioni, investitori istituzionali, Regolatori nazionali e operatori di telecomunicazioni realizzeranno una infrastruttura comune su cui ciascun operatore potrà far passare la propria rete.

Nella griglia del PNR sono riportate le principali misure descritte, anche al fine di consentire una valutazione quantitativa dei loro effetti attraverso i modelli econometrici utilizzati dal Dipartimento del Tesoro. Le NGN sono la misura n. 68 della griglia, mentre la misura n. 69 concerne la gara per le frequenze in banda 800 mhz (comunicazioni mobili in larga banda, su cui si veda *infra*).

Il disegno di legge comunitaria 2010¹⁶ reca la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 che, unitamente al Regolamento n. 2009/1211, costituiscono il c.d. "Pacchetto Telecom". Lo scopo dichiarato del pacchetto è quello di porre le basi per un mercato aperto e il più possibile libero, mediante la progressiva eliminazione della regolamentazione *ex ante*, e quindi l'imposizione di obblighi agli operatori, per giungere ad un mercato disciplinato principalmente dalle regole del diritto della concorrenza, applicabili *ex post*. L'intento del legislatore comunitario è quello di estendere i poteri delle Autorità nazionali in tema di condivisione, soprattutto prevedendo la facoltà per le Autorità nazionali di imporre la condivisione (anziché limitarsi ad incoraggiarla, come recitava il testo previgente) a tutti gli operatori e proprietari di rete di comunicazioni, quindi anche agli operatori non detentori di un significativo potere di mercato. Viene espressamente prevista la facoltà di imporre la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici nei casi in cui la duplicazione dell'infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. E' poi ancora stabilita la creazione, sulla base di informazioni fornite alle autorità nazionali dalle stesse aziende, di un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture, da mettere a disposizione delle parti interessate. Circa gli obblighi particolari, invece, la nuova direttiva accesso stabilisce che agli operatori SPM possa essere imposto: di concedere un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

Il disegno di legge comunitaria 2010 prevede, quali principi e criteri direttivi per il recepimento del pacchetto telecom:

- l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
- la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
- la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine

¹⁶ Approvato dal Senato della Repubblica il 2 febbraio 2011 (A.S. 2322); alla Camera dei deputati nella seduta del 29 giugno, è stato respinto l'art. 1 e sono stati stralciati gli altri articoli. alla data del 14 aprile 2011, all'esame della Camera dei deputati (A.C. 4059-A).

di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio.

La legge di stabilità 2011 (220/2010¹⁷) all'articolo 1, commi 8-13 e il decreto-legge 34/2011¹⁸ disciplinano la procedura per l'attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica (si veda la scheda di lettura dell'articolo 25, del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura).

Il comma 4 consente che la realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 potrà essere finanziato mediante:

- risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013
- risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011: prioritariamente nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della loro spesa.

La Relazione tecnica afferma che il comma 4 non comporta effetti sulla finanza pubblica, in quanto si limita alla destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell'ambito della procedura già definita di riprogrammazione delle stesse.

La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1/2011¹⁹ definisce obiettivi, criteri e modalità:

- per la programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE 79/2010);
- per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013;
- per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico.

L'eventuale riprogrammazione avverrà secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il rispetto del vincolo di territorialità delle risorse.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

¹⁷ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

¹⁸ Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo" (alla data del 13/04/11 in corso di conversione presso il Senato della Repubblica).

¹⁹ Comitato interministeriale per la programmazione economica Deliberazione 11 gennaio 2011, n. 1/2011 "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011)".

Articolo 31

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

a) non essere quotate;

b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;

c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;

d) essere soggette all'imposta sul

reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;

e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;

f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'**articolo 31**, al fine di favorire l'accesso al c.d. *venture capital* e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, prevede specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di *Venture Capital*" specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle nuove imprese.

Si ricorda che il *venture capital*²⁰ è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di *early stage (seed financing o start up financing)*.

Più in dettaglio, per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento (obiettivo individuato dal **comma 1**), vengono esentati da imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) derivanti dalla partecipazione ai "Fondi di *Venture Capital*" (FVC) come individuati ai sensi dei commi 2 e 3 (**comma 4**).

Si ricorda che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR individua come redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d'impresa la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE²¹ (**comma 6**).

²⁰ Sul punto si evidenzia che (come riporta l'AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) agli inizi degli anni Ottanta, con il termine *venture capital* si definiva l'apporto di capitale azionario, o la sottoscrizione di titoli convertibili in azioni, da parte di operatori specializzati, in un'ottica temporale di medio-lungo termine, effettuato nei confronti di imprese non quotate e con elevato potenziale di sviluppo in termini di nuovi prodotti o servizi, nuove tecnologie, nuove concezioni di mercato. Nell'ambito di tale definizione, la partecipazione veniva generalmente intesa come temporanea, minoritaria e finalizzata, attraverso il contributo congiunto di *know how* non solo finanziario, allo sviluppo dell'impresa, all'aumento del suo valore ed alla possibilità di realizzazione di un elevato *capital gain* in sede di dismissione. Nel corso degli anni, pur rimanendo invariati i presupposti di fondo, le caratteristiche dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio sono mutate, diversificandosi in funzione del sistema imprenditoriale di riferimento e del grado di sviluppo dei diversi mercati e offrendo, oggi, una più variegata gamma di possibilità di intervento. Di fatto, il comune denominatore rimane l'acquisizione di partecipazioni significative in imprese, in ottica di medio lungo-termine, e il conseguente obiettivo di sviluppo finalizzato al raggiungimento di una plusvalenza sulla vendita delle azioni, ma la presenza delle ulteriori caratteristiche ha assunto connotati molto variabili.

Da un punto di vista strettamente terminologico il concetto di investimento istituzionale nel capitale di rischio ha assunto, in passato, connotati differenti fra Stati Uniti ed Europa.

Negli Stati Uniti questo concetto, definito della sua globalità "attività di *private equity*", è distinto, in funzione della tipologia di operatore che pone in essere il finanziamento, tra *venture capital* e *buy out*. Alla prima categoria corrispondono due tipologie specifiche di investimenti:

- l'*early stage financing*, ovvero l'insieme dei finanziamenti (*seed financing e start up financing*) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita;

- l'*expansion financing*, ovvero quella serie di interventi effettuati in imprese già esistenti che necessitano di capitali per consolidare e accelerare la crescita in atto.

Al contrario, in Europa, il termine *venture capital* era in passato esclusivamente riferito alle operazioni finalizzate a sostenere la nascita di nuove imprese, mentre con il termine *private equity* si intendeva l'insieme delle operazioni poste in essere per sviluppare attività esistenti o risolvere problemi connessi con la proprietà di un'impresa, incluso il fenomeno del passaggio generazionale. Oggi, a seguito di un processo di standardizzazione metodologica, anche in Europa e in Italia si aderisce alla definizione utilizzata negli Stati Uniti. Per maggiori approfondimenti sull'argomento si veda all'indirizzo <http://www.aifi.it/IT/CapitaleDiRischio/CapitaleDiRischio.htm>.

Il **comma 2** individua i Fondi di *Venture Capital* (FVC) ai fini dell'accesso al beneficio suddetto.

Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE²² che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di:

- sperimentazione (*seed financing*);
- costituzione (*start-up financing*);
- avvio dell'attività (*early-stage financing*);
- sviluppo del prodotto (*expansion financing*).

Il **comma 3** specifica invece le ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC:

- non essere quotate;
- avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
- essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta;
- essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale;
- esercire attività di impresa da non più di 36 mesi;
- avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC).

Il **comma 5** infine rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, al fine di stabilire, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC per rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

²¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE, alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

²² I cosiddetti fondi armonizzati sono fondi e **società di investimento a capitale variabile** (SICAV) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine "armonizzati" deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli. Sul punto si veda più diffusamente <http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/fondi/investire/checosa.html>

Articolo 32, comma 1

(Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

L'articolo 32, comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

Le risorse del fondo sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente:

- alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge finanziaria 2010 (191/2009²³);
- ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

L'articolo 32, comma 16, del decreto-legge in esame destina una quota del 3 per cento del fondo alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

La Relazione tecnica afferma che la copertura finanziaria è reperita con utilizzo del fondo speciale di conto capitale relativamente all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato all'articolo 40, comma 2, lettera c).

La citata legge 191/2009, all'articolo 2, commi 232-234, introduce la nozione di "lotto costruttivo" nella realizzazione dei progetti prioritari, nell'ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che

²³ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 232).

Per tali opere, il CIPE può autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- costo integralmente finanziato, e copertura finanziaria, con risorse pubbliche, private o comunitarie, che all'autorizzazione del primo lotto sia pari ad almeno il 20% del costo totale; tale percentuale può essere ridotta al 10%, previo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nei casi di particolare interesse strategico (lettera a));
- relazione di accompagnamento al progetto recante le fasi di realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascun lotto e i connessi fabbisogni annuali (lettera b));
- impegno del contraente o affidatario dei lavori di rinunciare a pretese risarcitorie connesse al mancato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni del CIPE non devono derivare obblighi contrattuali a carico del soggetto aggiudicatore nei confronti di terzi per i quali non sia prevista la copertura finanziaria (lettera c)).

Il comma 233 prevede che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma precedente, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse.

Il comma 234 dispone che dei progetti disciplinati nei commi 222 e 223 si debba fornire specifica indicazione nell'Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Le reti di trasporti europee (TEN-T) e i corridoi paneuropei costituiscono gli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell'UE, la cui realizzazione è considerata di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale. Gli interventi previsti per la realizzazione di tali progetti sono indicati nell'ambito del Programma delle opere strategiche previsto dalla c.d. "legge obiettivo" (legge 443/2001²⁴), cui ha dato attuazione il decreto legislativo 190/2002²⁵ (poi trasfuso nel decreto legislativo 163/2006²⁶).

La legge obiettivo ha introdotto una disciplina speciale volta ad accelerare - anche in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici - le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, con l'obiettivo di superare il ritardo infrastrutturale del Paese. In questo quadro tale normativa:

²⁴ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

²⁵ Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 "Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".

²⁶ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

- interviene sui meccanismi decisionali, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori;
- introduce una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni;
- stabilisce che l'individuazione delle opere sia effettuata mediante un Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d'intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Le reti transeuropee

Il 4 febbraio 2009 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul libro verde "*Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti*" (COM(2009)44), chiedendo alle parti interessate di farle pervenire le proprie osservazioni entro il 30 aprile 2009.

Alla luce dei risultati della consultazione e di una serie di altre valutazioni tecniche, la Commissione nel 2010, ha pubblicato i risultati della consultazione (COM(2010)212) in vista della prossima relazione biennale sull'attuazione degli orientamenti TEN-T - ad una revisione delle priorità e degli obiettivi della politica in questo settore. Non sono ipotizzate modifiche o integrazioni all'elenco dei progetti prioritari TEN-T prevista per la metà del 2011.

Nelle intenzioni della Commissione al momento del riesame, pur garantendo una sostanziale continuità con l'approccio utilizzato sinora, si dovrà razionalizzare e riorientare tale impostazione al fine di contribuire più efficacemente al perseguimento di importanti obiettivi comunitari e di rispondere alle future sfide del settore sotto il profilo politico, economico, ambientale e tecnologico.

Gli orientamenti comunitari per le TEN-T sono stati definiti con la decisione n. 1692/96/CE, modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, che individua 30 progetti prioritari di interesse europeo da realizzare entro il 2020. In precedenza, il limite temporale per la conclusione delle opere era fissato al 2010. I 30 progetti prioritari sono stati selezionati tenendo conto dell'adesione all'UE di nuovi Stati membri e sulla base di criteri di sostenibilità ambientale; con la decisione del 1996 erano infatti stati individuati soltanto 14 progetti.

Al fine di assicurare l'avanzamento dei lavori relativamente ad alcuni dei progetti prioritari per la cui realizzazione si sono registrate forti difficoltà e di garantire il coordinamento tecnico ed operativo dei medesimi, la Commissione ha provveduto a designare alcuni coordinatori. L'esperienza dei coordinatori si è dimostrata utile per raccordare le iniziative dei diversi soggetti coinvolti, a cominciare dagli Stati interessati, nella realizzazione di alcuni progetti prioritari, in relazione al loro carattere transfrontaliero. I progetti per i quali si era proceduto alla nomina dei coordinatori si caratterizzavano anche per l'assenza di un accordo sul calendario e sul tracciato tra i paesi interessati. La valutazione positiva sul ruolo dei coordinatori ha indotto la Commissione, nell'ambito del Libro verde, a proporre un più intenso utilizzo.

Alcuni dei progetti prioritari interessano l'Italia. Si tratta, in particolare:

- del progetto n. 1 relativo all'asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, compreso il ponte sullo stretto di Messina;
- del progetto n. 6 riguardante l'asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina;
- del progetto n. 21 relativo all'autostrada del mare dell'Europa sud-orientale (collega il mare Adriatico al mar Ionio e al Mediterraneo orientale) e a quella dell'Europa sud-occidentale (collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, nonché l'autostrada del mare dell'Europa sud-orientale);
- del progetto n. 24 riguardante l'asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa.

Il contratto di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e lo Stato sono:

- il **contratto** di servizio che individua gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società (art. 4, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 538);
- il **contratto** di programma che individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce in particolare:
 - gli interventi e le opere da realizzare;
 - il loro ordine di priorità;
 - il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il **contratto** di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 2-ter, del D.L. n. 159/2007, anche per il **contratto** di servizio era richiesta l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria è RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), destinataria esclusiva dell'atto di concessione (art. 1, comma 3, D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T) e destinataria finale del **contratto** di programma. La società, controllata al 100% dal Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con decreto ministeriale n. 138/T del

31 ottobre 2000 a F.S. Spa per la gestione dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 ha confermato al gestore dell'infrastruttura la sua missione, delineandone le diverse aree di responsabilità:

- garantire il coordinamento e la sicurezza della circolazione ferroviaria sull'intera rete;
- sviluppare la tecnologia dei sistemi e dei materiali;
- assicurare la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;
- destinare gli investimenti al potenziamento, all'ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- presidiare il comparto navigazione;
- provvedere alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, degli ambienti di lavoro, dei servizi offerti e dei luoghi aperti alla clientela;
- coordinare le attività di ricerca dell'Istituto sperimentale sui materiali, sui prodotti e sull'ambiente;
- promuovere l'integrazione dell'infrastruttura italiana nella Rete Ferroviaria Europea, coordinandosi con i Paesi dell'UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un **contratto** di programma. Quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti. Il **contratto** di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e alla realizzazione degli obiettivi tecnici e commerciali ed indica i mezzi per farvi fronte. Il **contratto** di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti. Il **contratto** di programma può prevedere la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento CEE n. 1370/2007 ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci. L'articolo 4 del D.M. 138/T del 31 ottobre 2000, prevede che il **contratto** di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi:

- alla manutenzione ordinaria, straordinaria e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- ai contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;
- ad eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da

assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività.

Il **contratto** di programma 2007-2011 contempla investimenti per 189 miliardi di euro, riguardanti quattro categorie di interventi:

- investimenti per opere in corso: 71 miliardi di euro, di cui 32 miliardi destinati alla tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli e 7 miliardi destinati alla rete ad alta capacità (tabella A);
- investimenti di natura programmatica, distinti in:
 - opere prioritarie da avviare: 34 miliardi di euro, di cui 9 miliardi destinati alla rete convenzionale e 25 miliardi alla rete ad alta capacità (tabella B);
 - altre opere da realizzare, per 38 miliardi di euro, di cui 12 miliardi destinati alla rete convenzionale e 26 miliardi destinati alla rete ad alta capacità (tabella C);
 - opere previste a completamento del piano: 46 miliardi di euro (tabella D).

Per ciascuna di queste categorie è indicato un piano programmatico, con il dettaglio delle risorse da reperire e degli impegni che presumibilmente potranno essere assunti nel periodo 2007-2011. Il valore degli investimenti ultimati al 31 dicembre 2006 (Tabella E), ammonta a 10,6 miliardi di euro.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 ottobre 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238 – lo schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA per il 2007 – 2011 – Aggiornamento 2009 (n. 284). Il contratto è stato perfezionato ed è contenuto nella Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica con data 13 maggio 2010, n. 27, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 12, del 17 maggio 2011.

Il contratto di programma ANAS S.p.A.

L'**Anas** S.p.A. è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Fra i compiti attribuiti all'**ANAS** dalle norme vigenti rientrano anche quelli relativi alla costruzione di nuove strade e autostrade, sia direttamente che in concessione, alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e al controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione, e di approvazione dei progetti dei lavori oggetto di concessione. Sotto questo profilo, non

ha avuto sostanziale incidenza la (pur profonda) riforma intervenuta con l'art. 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (cd. "privatizzazione dell'ANAS"). Infatti, questa nuova disciplina si è limitata a far sì che i suddetti compiti, di natura prettamente pubblica - già precedentemente attribuiti all'ANAS in via diretta da norme di legge, ed elencati all'art. 2, comma 1, lettere a)-g) e alla lettera l) del d.lgs. n. 143/1994 - siano invece attribuiti allo stesso soggetto (trasformato in S.p.A.) attraverso una concessione stipulata con il Ministero delle infrastrutture.

Il capitale sociale di Anas S.p.A. ammonta a 2,27 miliardi di euro. Il patrimonio stradale dello Stato affidato ad Anas è costituito da 31.115 chilometri di strade ed autostrade di interesse nazionale che compongono la rete di sua competenza. La rete in gestione diretta è costituita da 25.420 chilometri di strade, di cui 1.267 chilometri di autostrade; la rete vigilata è costituita da 5.695 chilometri di autostrade in concessione. I dipendenti sono 6.584.

Si segnala, infine, che con il comma 289 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), è stato introdotto nell'ordinamento nazionale il cd. federalismo autostradale per la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale previste dagli strumenti di programmazione vigenti.

In applicazione della citata disposizione e di quelle analoghe previste dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 sono state costituite apposite società in Molise, Veneto, Lazio, Lombardia e Piemonte.

Successivamente, l'articolo 3-ter del D.L. 135/2009 ha limitato la costituzione di società miste Anas-regioni alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale nonché alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario, ridimensionando, di fatto, le predette norme della legge finanziaria 2008.

Il Contratto di programma è l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture, amministrazione concedente, e l'ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS hanno sottoscritto per l'esercizio 2009 un Contratto di Programma strutturalmente analogo a quello stipulato per gli esercizi 2007 e 2008, che recepisce la nuova disciplina convenzionale con riguardo alle attività oggetto di concessione introdotta dalla finanziaria 2007 e definisce le modalità di impiego delle risorse messe a disposizione della Società nel 2009 per gli interventi di sviluppo e gestione della rete in concessione.

Il Contratto di Programma 2009 è stato approvato con decreto interministeriale n. 568 del 13 luglio 2009, dopo che il CIPE aveva espresso il proprio parere favorevole con la delibera n. 46 del 26 giugno 2009.

Le risorse attribuite ad ANAS dal Contratto di Programma 2009 ammontano complessivamente a circa 1.474 milioni di euro, di cui circa 1.204 per investimenti e circa 270 per le attività di gestione della rete.

Le risorse per investimenti includono 60 milioni di euro da destinare al rimborso

delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS di cui al Contratto di Programma 2003-2005. Dei rimanenti 1.144 milioni di euro, solo 694 sono stati resi immediatamente disponibili, mentre i restanti 450 sono subordinati all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della legge n. 296/2006.

Nel Contratto di Programma sono individuati il Piano di Investimenti da attivare nel corso del 2009 e l'elenco di Opere da attivare previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicazione al CIPE, qualora uno o più degli interventi indicati nella Tabella 1 dovessero risultare tecnicamente non realizzabili.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77, sono inclusi (nella Tabella 1) alcuni interventi urgenti di riparazione e adeguamento delle infrastrutture viarie statali interessate dal sisma che il 6 aprile 2009 ha investito la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro.

Il volume complessivo degli investimenti da attivare da parte di ANAS con le risorse messe a disposizione con il Contratto di Programma 2009 risulta di circa 1.474 milioni di euro (alcuni interventi sono co-finanziati con altre risorse), di cui 862 per nuove opere, 569 per manutenzioni straordinarie e altri interventi e 43 per contributi.

Nel Contratto di Programma 2009 sono altresì disciplinati i servizi a carico di ANAS nel medesimo anno per l'esercizio della rete in concessione, a fronte dei quali è stato convenuto un corrispettivo, comprensivo di IVA, di 269,8 milioni di euro. Tale importo - che per 4,8 milioni di euro risulta subordinato alla procedura di accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della legge n. 296/2006 - tiene conto delle maggiori entrate -stimate per il 2009 in 289 milioni di euro - acquisite dalla Società ai sensi dell'art. unico, commi 1020 e 1021, della legge finanziaria 2007, e dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

In data 26 luglio 2010 il MIT e l'Anas hanno firmato il Contratto di programma 2010 che disciplina la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e la gestione della rete stradale e autostradale di competenza dell'Anas.

Il Contratto dà immediata attuazione alla delibera con cui il CIPE ha espresso il proprio parere favorevole (delibera n. 65 del 22 luglio 2010). La copertura degli oneri per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'Anas di cui al contratto di programma 2003-2005, è posta a carico dello stanziamento di 268 milioni euro assegnati all'Anas dalla delibera CIPE 64/2010 (adottata nella stessa seduta del 22 luglio) a valere sulle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla delibera CIPE 31/2010 e, in particolare, nell'ambito delle priorità strutturali di cui alla voce "opere manutentive della rete stradale e ferroviaria".

Di tale importo, 60,7 milioni sono riservati annualmente al rimborso delle citate rate di ammortamento.

Tra le varie disposizioni del contratto di programma si segnala - secondo quanto evidenziato dal CIPE nella delibera 65/2010 - che esso precisa che "le maggiori entrate acquisite dalla concessionaria ai sensi dell'art. 19, comma 9 bis, della legge n. 102/2009 sono stimate in 321 milioni di euro e che lo stanziamento di bilancio per il 2010 ammonta a 308,7 milioni di euro che dovranno essere ridotti in misura corrispondente alle risorse - al momento stimate in 45 milioni di euro -attribuite all'ANAS dall'art. 15,

comma 4, lett. a) del decreto n. 78/2010”.

Nella seduta del 5 maggio 2011, il CIPE ha espresso parere favorevole sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo all'anno 2011.

Articolo 32, commi 2-7

(Revoca di finanziamenti per infrastrutture)

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere

ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle

opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

L'articolo 32, commi 2-7, disciplina la revoca di finanziamenti per interventi infrastrutturali assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il comma 2 revoca i finanziamenti assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica:

- entro il 31 dicembre 2008;
- per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001²⁷;
- per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:
 - non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2007 (286/2006²⁸);
 - non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Tali disposizioni non si applicano a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 72/2004.

Il citato articolo 1, comma 512, della citata legge 286/2006 ha introdotto un nuovo comma 177-*bis*, all'articolo 4 della legge finanziaria 2004 (350/2003²⁹) disciplinando, insieme al comma 177, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, da intendersi come:

- contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
- ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.
- i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione:

²⁷ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”.

²⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”.

²⁹ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*”.

- non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie;
- la quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

Il comma 177-*bis* dispone che:

- in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;
- in caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali;
- le disposizioni del comma 177-*bis* si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato;
- le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 296/2006 è il decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, autorizza l'utilizzo dei contributi pluriennali.³⁰

L'esimente all'applicabilità del comma 2, in esame, si riferisce ai finanziamenti, finanziati con i fondi per le aree sottoutilizzate, per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo

³⁰ Sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 "Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della L. 27 dicembre 2006, n. 296"; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 maggio 2008 "Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della L. 27 dicembre 2006, n. 296"; il decreto ministeriale 14 maggio 2008 "Attualizzazione dei contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"; il decreto ministeriale 14 settembre 2010 "Autorizzazione, nei confronti della regione Veneto, all'accensione di un mutuo per finanziare gli interventi per la realizzazione del risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale"; il decreto ministeriale 12 gennaio 2011 "Attualizzazione dei contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le regioni Umbria e Marche";

3, comma 2, del decreto legge 72/2004³¹, in base al quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma di tali interventi, compresi quelli a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica:

- per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001;
- i cui soggetti beneficiari:
 - autorizzati alla data del 31.12.2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dal citato articolo 1, comma 512, della legge 296/2006;
 - alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:
 - che (*tale congiunzione appare inconferente*) non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti;
 - non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo;
 - ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Il comma 4 contiene una disposizione analoga ai precedenti commi 2 e 3, con riferimento ai finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:

- non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della citata legge 296/2006;
- ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31.12.2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il predetto decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:
 - non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti;
 - non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo;
 - ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

³¹ Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Il comma 5 demanda a decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Si valuti l'opportunità di un coinvolgimento parlamentare nell'adozione dei provvedimenti ministeriali di ricognizione.

Il comma 6 dispone che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 7 demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

- la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

La Relazione tecnica, con riferimento ai commi 2-7, afferma che non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati che affluiscono al Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnate al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, e ferme restando le procedure vigenti in materia di autorizzazione alla contrazione di mutui a valere sulle stesse.

Articolo 32, commi 8-11

(Finanziamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus)

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 32, comma 8, finanzia il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il **comma 9** finanzia il servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus.

In particolare il **comma 8** autorizza la spesa di euro 16.700.000,00, per l'anno 2011, per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 9 autorizza, per l'anno 2011, la spesa di euro 6.300.000,00 per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina fra Orbassano e Aiton in Francia attraverso il valico del Frèjus.

La Relazione tecnica afferma che il servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus è stato voluto dai due governi, italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni in attesa del Tav che ha subito dei rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 8 e 9, illustrati dalla Relazione tecnica. In termini di saldo netto da finanziare, si

utilizzano le risorse per pagamenti non più dovuti riguardanti il fondo per fronteggiare aumenti di prezzi di alcuni materiali di costruzione (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 162/2008³²) che ha visto non completamente utilizzato lo stanziamento; a tal fine le somme sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

Il comma 11 reca la copertura all'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008³³.

³² Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 “*Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997*”.

³³ Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 “*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*”.

Articolo 32, comma 12 *(Fondazioni bancarie)*

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.»

L'articolo 32, comma 12 attenua l'esimente all'applicabilità della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in capo alle fondazioni bancarie, escludendola nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

La disposizione non è contemplata né nella relazione illustrativa, né nella relazione tecnica.

Viene aggiunto un periodo all'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 162/2008³⁴ in base al quale:

- ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 163/2006³⁵;
- non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti:
 - di cui al decreto legislativo 153/1999³⁶;
 - trasformati in associazioni o in fondazioni;
- sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario di cui:
 - all'articolo 1 del decreto legislativo 509/1994³⁷;
 - al decreto legislativo 103/1996³⁸;

³⁴ Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 “*Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997*”.

³⁵ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

³⁶ Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 “*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461*”.

³⁷ Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 “*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*”.

³⁸ Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 “*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*”.

- fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il nuovo periodo esclude l'esimente nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Articolo 32, commi 13-15
(Coesione territoriale)

13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la

coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

L'articolo 32, commi 13-15 disciplina una sessione per la coesione territoriale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 13 demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di svolgere, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali, al fine di monitorare l'utilizzo:

- dei fondi strutturali;
- del Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 88/2011³⁹, con riferimento al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 14 prevede che la sessione per la coesione territoriale:

- monitora la realizzazione degli interventi strategici;

³⁹ Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.

- propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa.

Alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle Regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo 88/2011.

Adottato sulla base della delega legislativa per il federalismo fiscale, il decreto legislativo 88/2011, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione definisce le modalità:

- per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive;
- per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali;
- al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

All'articolo 6 è disciplinato il "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità degli interventi a valere sul Fondo, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme per le infrastrutture strategiche, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 163/2006⁴⁰. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 104/2010⁴¹. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e

⁴⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

⁴¹ Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni.

Il comma 15 prevede che lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

Articolo 32, comma 16

(Tutela e interventi per i beni e le attività culturali)

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali

presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

L'articolo 32, comma 16, destina una quota del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge in esame, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

Il comma 16 prevede che:

- dall'anno 2012;
- una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge in esame;
- è assegnata;
- compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;
- con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità.

È disposta la non applicazione, per l'anno 2011, delle disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 (289/2002⁴²) che destina il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 289/2002 è definito esclusivamente nei termini di cui al comma in esame.

La Relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di una potenziale destinazione delle risorse autorizzate dal citato articolo 32, comma 1, del decreto-legge in esame.

⁴² Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

Articolo 32, commi 17 e 18
(Expo Milano 2015)

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

L'articolo 32, comma 17, detta disposizioni riferite alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Il comma 17 detta disposizioni riferite alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo 2015, indicate dall'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008⁴³. L'allegato è stato sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2010⁴⁴ ed è nominato "opere infrastrutturali essenziali Expo Milano 2015". Per tali opere possono essere ridotte:

- per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano;
- con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- su richiesta degli interessati;
- sentito l'A.N.A.S.;
- le distanze di cui:
 - all'articolo 41-*septies* della legge 1150/1942⁴⁵ in base al quale fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal

⁴³ D.P.C.M. 22 ottobre 2008 "Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015".

⁴⁴ D.P.C.M. 1° marzo 2010 "Modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015»".

⁴⁵ Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica".

- ciglio della strada, stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno.
- all'articolo 4, del decreto ministeriale 1404/1968⁴⁶ che prevede metri 60 per le Autostrade, raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona; metri 40 per le strade di grande comunicazione o di traffico elevato; metri 30 per le strade di media importanza; metri 20 per le strade di interesse locale;
 - all'articolo 28 del D.P.R. 495/1992⁴⁷ che disciplina le fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati.

Il comma 18 dispone l'applicazione, alle opere predette, delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 104/2010⁴⁸ relativo alle controversie per infrastrutture strategiche, prevedendo che:

- in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure;
- la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Il 31 marzo 2008, a Parigi, i Paesi membri del Bureau International des Expositions (BIE) hanno scelto Milano come sede dell'edizione 2015 dell'Expo che riguarderà il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Il sindaco del comune di Milano è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura, nonché per le attività preparatorie.

L'Expo 2015 è stata dichiarata "grande evento" con il D.P.C.M. 30 agosto 2007 ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del D.L. 343/2001. Con l'O.P.C.M. 18 ottobre 2007, n. 3623, si quindi è provveduto alla nomina del sindaco del comune di Milano a Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Città di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015».

Successivamente l'art. 14 del decreto-legge 112/2008 ha nominato il Sindaco di Milano pro-tempore quale Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente ed ha previsto un'autorizzazione di spesa pari a 1.486 milioni di euro per il periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse

⁴⁶ Decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

⁴⁷ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regola mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

⁴⁸ Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"

allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. In attuazione del citato D.L. 112/2008 è stato, pertanto, emanato, il 22 ottobre 2008, il DPCM recante Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. Il decreto ha istituito gli organi – tra i quali si ricorda la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (Soge) - che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell'allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell'allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. In data 1 dicembre 2008 è stato approvato anche lo statuto della Società Expo 2015 Spa, in adempimento di quanto previsto dall'art. 4 del citato DPCM.

L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 135/2009 affida al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito dal Codice dei contratti pubblici, che opera attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura le cui funzioni e dotazioni sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto è istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), anch'esso con compiti di raccordo operativo tra gli uffici (comma 3).

Articolo 33

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che

prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non

possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis*. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.»

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

L'**articolo 33** istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

La norma prevede anche la liquidazione della società Patrimonio dello Stato s.p.a. (sottoposta al controllo dello Stato mediante partecipazione interamente e direttamente controllata dal Ministero dell'economia).

La normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative succedutesi a partire dalla legge n. 579/1993. Oltre alle norme sulle procedure generali per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la normativa in materia contempla alcune disposizioni relative alla gestione e alla alienazione di specifiche categorie di beni immobili. In primo luogo, merita rilevare che la legge n. 127/1997, sullo snellimento delle procedure amministrative (articolo 12), ha stabilito che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Più di recente, il d.l. 351 del 2001 – ricordato anche nella relazione al d.d.l. di conversione a proposito della prefigurazione (art. 4) della società di gestione istituita dal comma 1 - ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Disposizioni in materia sono state dettate dal d.l. 112 del 2008, in particolare all'art. 58 (il cui comma 8 riguarda lo strumento dei fondi comuni) e dal più recente D. lgs. 85 del 2010 che, in particolare dall'art. 6 (abrogato dall'articolo in esame) disciplinava – senza prevedere una SGR - la valorizzazione dei beni attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Il **comma 1** dell'articolo prevede la costituzione una società di gestione del risparmio (SGR) per istituire di uno o più fondi d'investimento. La finalità è quella di partecipare ai fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province, Comuni, anche in forma consorziata (ex art. 31 del D.lgs. n.

267/2000⁴⁹), ed altri enti pubblici, o da società interamente partecipate da tali enti, per partecipare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile.

Il capitale sociale - pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 - è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e finanze.

La costituzione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia, la cui pubblicazione "fa luogo ad ogni adempimento di legge".

I fondi istituiti dalla SGR:

- sottoscrivono le quote dei fondi comuni d'investimento immobiliare offerte, su base competitiva a investitori qualificati, per realizzare la liquidità necessaria agli interventi di valorizzazione;

- investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;

- possono altresì partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione (le relative modalità possono essere stabilite con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze).

Il **comma 2** della disposizione stabilisce che, ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del d.lgs. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del d. lgs. 85 del 2010 (c.d. sul federalismo "demaniale").

⁴⁹ Ex art.31 del D.lgs n 267/2000 (TUEL). La disciplina dei consorzi è contenuta nell'articolo 31 TUEL ed è stata integrata dal comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). I consorzi, previsti per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, sono espressione dell'autonomia amministrativa e gestionale degli enti locali, che possono costituirli secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL. Il consorzio si costituisce attraverso l'approvazione a maggioranza assoluta, da parte dei componenti dei consigli degli enti interessati, di una convenzione e dello statuto del Consorzio. I consorzi prevedono specifici organi rappresentativi dei diversi enti associati, quali l'assemblea del consorzio composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ognuno con responsabilità proporzionata alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. L'art. 31 TUEL vieta altresì la costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali, mentre in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali. Il comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha previsto che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna delle tipologie previste nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra gli enti locali (previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL).

Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali *cf.* la lettera e) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Fanno eccezione i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; fanno altresì eccezione i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali.

L'art. 58 citato disciplina la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.

Il comma 1 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali dispongano l'individuazione, con delibera del proprio organo di Governo e in base della documentazione dei propri archivi ed uffici (e limitatamente ad essi), dei singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza, redigendo un apposito elenco. Tali beni devono essere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi.

La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali e di redigere un "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" da allegare al bilancio di previsione dell'ente.

Disposizioni di analogo tenore sono contenute all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 che rimetteva ad appositi "decreti dirigenziali" dell'Agenzia del demanio l'individuazione dei beni immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici non territoriali, dei beni ubicati all'estero e di quelli, non strumentali, attribuiti a società integralmente controllate dallo Stato, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Tale ricognizione del patrimonio immobiliare era, tra l'altro, finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato.

Anche tali decreti, così come i predetti elenchi approvati dagli organi esecutivi di regioni ed enti locali (*cfr. esame comma 3 più avanti*), hanno effetti dichiarativi della proprietà e, in caso di assenza di precedenti trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, producono gli stessi effetti relativi alla trascrizione.

Rispetto alla previsione del comma 1 sopra esaminato, tuttavia, volto a disporre l'introduzione obbligatoria in capo a regioni ed enti locali del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", il sopra esaminato articolo 1 del decreto-legge n. 351 prevede una semplice facoltà degli enti territoriali, qualora lo ritengano opportuno, di avvalersi delle disposizioni relative alla ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di dare maggiore certezza alla titolarità dei beni di loro proprietà.

Il comma 2 inoltre stabilisce che l'inserimento degli immobili nel Piano, come sopra disposto, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

In particolare, la norma prevede che la deliberazione del predetto Piano delle Alienazioni da parte del consiglio comunale, costituisca una variante dello strumento urbanistico generale. Si specifica altresì che tale variante, poiché riferita ai singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. Nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico, la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi del comma 3 gli "elenchi" degli immobili devono essere pubblicati secondo le forme previste per ciascuno degli enti richiamati (regioni, province, comuni e altri enti locali). Inoltre, si stabilisce che tali elenchi abbiano effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producano gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile relativi agli effetti della trascrizione, oltre che gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Al riguardo, il comma 4 dispone altresì che gli uffici competenti siano chiamati a provvedere, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Il comma 5 stabilisce la possibilità di ricorrere in via amministrativa avverso l'iscrizione del bene negli elenchi, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli stessi, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge.

Il comma 6 estende ai beni immobili inclusi nei predetti elenchi la procedura prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001, relativa alla valorizzazione dei beni dello Stato e utilizzazione a fini economici tramite concessione o locazione.

Il particolare, il richiamato articolo 3-*bis* dispone che i beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 351 del 2001 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

In comma 6 prevede che la procedura contenuta al comma 2 del citato articolo 3-*bis* (conferenza di servizi o accordo di programma), si applica esclusivamente ai soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa di tali attività viene rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. Quest'ultimo ente predispone altresì i bandi previsti dal comma 5 del citato articolo 3-*bis*, con i quali vengono stabiliti i criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni.

Il comma 8 dispone che gli enti proprietari degli immobili inseriti negli appositi elenchi possano conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del citato decreto-legge n. 351.

L'articolo 4 del citato decreto-legge n. 351 interviene in materia di conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare. A tal fine, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, cui possono essere conferiti beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il loro funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo, nonché i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

Infine, il comma 9 estende la disciplina dell'articolo 3, commi 18 e 19, del citato decreto-legge n. 351 ai conferimenti e alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi.

L'articolo 19, c. 16 bis del d.l. 78/2010 (Procedure alienazione alloggi edilizia residenziale pubblica.) è intervenuta sull'art. 58 in tema di le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) di cui alla legge 560/1993.

Nell'includere "quelli trasferiti" nella fattispecie regolata, il comma 2 non specifica una determinata categoria di trasferimenti.

Il riferimento generale è al d.lgs. 85 del 2010 (c.d. "federalismo demaniale"), che disciplina l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio

patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 42 del 2009 sul c.d. "federalismo fiscale".

Lo stesso **comma 2, secondo periodo**, dispone che gli apporti dei beni o degli immobili abbiano come condizione preliminare progetti di utilizzo o di valorizzazione (proposti anche dai privati) approvati con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR.

In caso di beni individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d. lgs n. 85 del 2010 (elenchi dei beni da attribuire, approvati con D.P.C.M), la domanda (di acquisizione, di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3) può essere motivata dal trasferimento dei beni qui disciplinato.

Il comma 3 citato dispone che, salvo quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri debbano essere individuati i beni per l'attribuzione ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti nei citati decreti.

I beni indicati negli elenchi possono essere individuati singolarmente o per gruppi ed è necessario che ciascun elenco sia corredato di adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione.

A partire dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dei sopra indicati decreti, gli elenchi acquistano efficacia e, pertanto, le regioni e gli enti locali interessati possono procedere alla presentazione della richiesta di attribuzione secondo quanto indicato nel successivo comma 4.

Ai sensi del comma 4 le regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi allegati ai D.P.C.M. di cui al comma 3 sono chiamati a presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella gazzetta ufficiale, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente l'indicazione delle finalità, delle modalità di utilizzazione, della tempistica, della economicità e della destinazione del bene stesso. Per i beni individuati in gruppo dai D.P.C.M., la relazione allegata alla domanda dovrà limitarsi ad indicare le sole finalità e modalità prevalenti di utilizzazione.

In base alle richieste di assegnazione pervenute entro tale termine, viene adottato, entro i successivi 60 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentite le regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce a sua volta effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna regione o di ciascun ente locale.

I beni suscettibili di essere trasferiti e relativamente ai quali le regioni e gli enti locali non hanno presentato la richiesta di attribuzione confluiscono ad un patrimonio vincolato in base alla disciplina di cui al comma 6 dell'articolo in esame alla cui scheda si rinvia.

Il successivo periodo del comma 2 in esame abroga l'articolo 6 del decreto legislativo 85 del 2010, che recava disposizioni per la valorizzazione dei beni

immobili degli enti territoriali attraverso il loro conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare.

In particolare, per favorire la massima valorizzazione dei beni trasferiti e per promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, il comma 1 stabiliva che i beni trasferiti agli enti territoriali, previa loro valorizzazione, potessero essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. La Cassa depositi e prestiti era autorizzata a partecipare a tali fondi ed agli apporti di beni immobili ai fondi si applicavano agevolazioni fiscali.

Il **comma 2**, infine, rende possibile anche ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del d.l. 351 del 2001, l'apporto di beni ai fondi.

Ai sensi della citata norma il Ministro dell'economia è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

Il **comma 3** attesta la compatibilità dell'investimento nei fondi di cui al comma 1, con la normativa vigente sulla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni, di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP (n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011), alle condizioni ed ai limiti previsti.

Si segnala che il d. Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) e il d. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita) risultano abrogati dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, art. 354.

Il Regolamento ISVAP n. 36 del 2011⁵⁰ introduce innovazioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.

⁵⁰ In particolare, con riferimento agli attivi a copertura delle riserve tecniche, il Regolamento, oltre a semplificare le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, detta nuove regole in materia di partecipazioni in società immobiliari, di titoli strutturati e di titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione.

In relazione alle partecipazioni in società immobiliari, l'operatività delle imprese di assicurazioni è stata ampliata introducendo la possibilità di destinare alla copertura delle riserve tecniche anche le partecipazioni nelle società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale sociale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo ne detenga direttamente o indirettamente più del 50%. Inoltre è stato specificato che i fondi riservati immobiliari non speculativi sono classificati nel comparto immobiliare.

L'art. 37 del regolamento, ancora nel testo modificato dal provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011, **ha abrogato** il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996 e il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996;

Il **comma 3** riserva altresì, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, previsto dall'articolo 65 della legge 153 del 1969, alla sottoscrizione delle quote di tali fondi d'investimento immobiliare.

Ai sensi dell'art. 65 citato, gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili (*i.e.* somme eccedenti la normale liquidità di gestione). La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse.

Anche la Cassa depositi e prestiti può partecipare ai fondi di cui al comma 1, mediante la modalità di cui all'art 3, comma 4 bis del decreto legge 5/2009.

La disposizione citata disciplina le operazioni della Cassa⁵¹, stabilendo che esse possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento

Sono introdotte delle limitazioni all'utilizzo dei titoli strutturati e dei titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, al fine di contenere il rischio di investimento. Sono state, altresì, stabilite delle limitazioni all'utilizzo dei crediti verso i riassicuratori, mentre è stata prevista l'ammissibilità, nel rispetto di specifici limiti, dei crediti derivanti dalla gestione accentrata della tesoreria di gruppo. Infine, in materia di investimenti, il Regolamento introduce regole di *governance*, che tengono conto degli *standard* e delle *best practice* internazionali. In particolare le imprese sono tenute a definire e formalizzare le linee di indirizzo in materia di investimento mediante l'adozione di una specifica delibera quadro da parte dell'organo amministrativo, i cui contenuti dovranno essere comunicati a coloro che operano nell'area finanza, area nella quale sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di sistema di controllo interno.

⁵¹ La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società d'essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.

Il **comma 4** disciplina la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi di cui al comma 2, disponendo che possa avvenire mediante accordi di programma⁵² (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi.

Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. In particolare, i soggetti apportanti (ex comma 1) non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo fino al completamento della valorizzazione dei beni trasferiti al fondo.

Il **comma 5** detta la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), a cui si applicano gli articoli 12 e 112 del medesimo codice e l'art. 5 comma 5 del d. lgs n.85 del 2010.

Il Codice dei beni culturali disciplina - all'art. 12 - il procedimento di verifica dell'interesse culturale che riguarda (tra l'altro) gli immobili beni culturali, la cui esecuzione risalgia oltre i 70 anni.

Il successivo art. 112 dello stesso codice disciplina la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica.

Il già citato d.lgs. 85 del 2010 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede, all'art. 5 comma 5, il trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali di cose e beni culturali indicati nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione: esso si collega, quindi, al comma 2 dello stesso articolo 5, che esclude il trasferimento di beni appartenenti al patrimonio culturale, "salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7".

In particolare, il comma esplicita il riferimento alla normativa vigente specificando quali sono i beni culturali che possono essere trasferiti: infatti, dispone che, in sede di prima applicazione del D.Lgs. ed entro un anno dalla sua entrata in vigore (ovvero, entro il 26 giugno 2011), lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti

⁵² Ex art. 34 del d.lgs n.267/2000, secondo cui per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cose e beni culturali indicati in specifici accordi di valorizzazione, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, dello stesso codice.

Si tratta dei beni culturali inalienabili che, ai sensi dell'art. 54 citato, possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. 42/2004, dopo aver introdotto il concetto di demanio culturale (art. 53) , distingue, in linea generale, due categorie di beni: quelli in ogni caso inalienabili (art. 54) e quelli alienabili a determinate condizioni, tra i quali possono rientrare anche beni appartenenti al demanio culturale (art. 55).

Con riguardo ai beni inalienabili - definiti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 - il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che essi possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali . Tali beni, comunque, sono utilizzabili esclusivamente a fini di fruizione e valorizzazione (art. 54, comma 4).

Quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 42/2004, consiste "nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale ”.

Nel prevedere le forme di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, l'art. 112, comma 4, del medesimo D.Lgs. 42/2004, richiamato dal comma in esame, consente che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulino accordi riferiti a tale tipologia per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi.

Il **comma 6** aggiunge un comma 9-*bis* all'art. 58 del d.lgs 112/2008 (*cfr.*).

L'art. 58 disciplina il procedimento di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, prescrivendo che - per procedere al relativo patrimonio immobiliare , ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Gli elenchi hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Contro l'iscrizione e' ammesso ricorso. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione.

Il comma aggiunto consente - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1⁵³ - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, possa essere conseguita mediante accordi di programma⁵⁴ (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto anche al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Il **comma 7** precisa che agli apporti ai fondi effettuati si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14- *bis* della legge 86 del 1994, nonché gli artt. 1, 3, e 4 del decreto legge 351 del 2001.

La legge 25 gennaio 1994, n. 86 istituisce e disciplina i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

Ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 14-*bis* (Fondi istituiti con apporto di beni immobili) gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

L'articolo 1 del d.l. 351 del 2001 demanda ad appositi decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio il compito di individuare i singoli beni immobili dello Stato, distinguendoli tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile, al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il testo non fissa un termine per l'adozione dei decreti.

L'articolo 3 disciplina i meccanismi di alienazione e di rivendita degli immobili da parte delle società veicolo.

L'articolo 4 interviene in materia di conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare. A tal fine, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento

⁵³ Il comma 1 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali dispongano l'individuazione, con delibera del proprio organo di Governo e in base della documentazione dei propri archivi ed uffici (e limitatamente ad essi), dei singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza, redigendo un apposito elenco. Tali beni devono essere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi. La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali e di redigere un "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" da allegare al bilancio di previsione dell'ente.

⁵⁴ Si tratta dello stesso procedimento di cui al comma 4 in esame.

immobiliare, cui possono essere conferiti beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il loro funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo, nonché i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

Infine il **comma 8** dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 7 del d.l. 63 del 2002 ha previsto l'istituzione di una apposita società, denominata "Patrimonio dello Stato S.p.A.", ai fini della valorizzazione, della gestione e dell'alienazione del patrimonio dello Stato.

L'assemblea costitutiva ha avuto luogo il 31 ottobre dello stesso anno e la società è diventata pienamente operativa nel gennaio del 2003.

Il capitale sociale di Patrimonio dello Stato ammonta ad un milione di euro.

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Fintecna S.p.A..

L'obiettivo della società è fortemente innovativo: gestire, valorizzare ed alienare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti e degli scopi propri dei beni pubblici. Il raggio d'azione della società investe dunque uno dei maggiori patrimoni pubblici del mondo. Secondo stime aggiornate il patrimonio immobiliare pubblico del Paese infatti ha un ordine di grandezza paragonabile all'ammontare del PIL nazionale. Compito di Patrimonio è valorizzare questo enorme attivo secondo una logica che combina efficienza economica e tutela dei beni pubblici.

In questa ottica, la normativa prevede che alla società possano essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili che fanno parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili che fanno parte del Demanio dello Stato e sugli altri beni inclusi nel conto generale del patrimonio dello Stato. La società inoltre instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici ed in particolare con gli enti pubblici locali, con i quali può stipulare convenzioni.

Questo complesso di interventi si sviluppa lungo le linee guida fissate dalla direttiva del CIPE emanata nel dicembre 2002 e dalle direttive strategiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 34

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«42-bis. – (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico).

– 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è

determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1,

2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati

o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.».

L'articolo 34, introducendo l'art. 42-*bis* nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità⁵⁵, disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo il risarcimento del danno al proprietario. La disposizione regola, inoltre, tempo e contenuto dell'atto di acquisizione, fissando i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno.

Si tratta, pertanto, della possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza modificato per rispondere ad un interesse pubblico, anche nel caso in cui l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione («assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità»).

L'art. 34 introducendo l'articolo 42-*bis* nel Dpr 327/2001, ripropone, con alcune modifiche, il testo dell'articolo 43 dello stesso Dpr, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 293/2010.

⁵⁵ D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*.

La Corte ha ritenuto che il citato art. 43 recasse *vulnus* all'art. 76, Costituzione, in quanto emanato in violazione dei criteri della legge-delega 8 marzo 1999, n.50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998).

La Corte, infatti, ha ritenuto che la legge-delega avesse conferito, sul punto, al legislatore delegato il potere di provvedere soltanto ad un coordinamento «formale» relativo a disposizioni «vigenti». L'istituto previsto e disciplinato dalla norma in questione sarebbe connotato, invece, da aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale.

In estrema sintesi, il nuovo art.42-*bis* si differenzia dalle disposizioni precedenti, di cui al cassato art. 43, in quanto definisce il risarcimento (patrimoniale e non patrimoniale) spettante al proprietario del bene indebitamente utilizzato e dispone che il provvedimento di acquisizione sia dettagliatamente motivato dall'Autorità che lo ha emanato. La disciplina si applica anche al passato, coprendo così anche il periodo di tempo successivo alla pronuncia della Consulta.

Appare utile ricordare che in alcune disposizioni vigenti è contenuto un richiamo all'art. 43 dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale; si menzionano qui il comma 8 dell'art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e il comma 5 dell'art. 17-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La prima norma riguarda, l'atto di acquisizione disposta - ai fini dell'apprestamento urgente di abitazioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - dal Commissario delegato a seguito dell'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido relativo, la seconda attiene all'acquisizione analogamente disposta dal Commissario straordinario per la realizzazione degli istituti penitenziari.

Appare utile, forse, valutare l'opportunità di modificare i citati richiami in considerazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo in esame.

Il **comma 1** consente all'autorità che utilizza un bene immobile modificato senza un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità di acquisirlo al proprio patrimonio indisponibile. Tale acquisizione, che non può avere carattere retroattivo, deve avvenire dopo che siano stati valutati gli interessi in conflitto, valutazione che la disposizione in esame rimette alla stessa autorità che dispone l'acquisizione. Il proprietario riceve un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, che è fissato nel successivo comma e non patrimoniale, forfetariamente da liquidare nella misura del dieci per cento del valore venale del bene stesso.

Riguardo alla individuazione dell'autorità in oggetto, si ricorda che il Dpr 327/2001 contiene, all'art. 3, la definizione «autorità espropriante», quale autorità amministrativa titolare del potere di espropriare, che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma. Come si deduce anche dal successivo art. 6, la titolarità del potere di espropriazione è attribuita allo Stato, alle regioni ed ai comuni, oltre che al concessionario di un'opera pubblica cui una norma abbia espressamente attribuito tale potere.

Il comma in esame prevede l'acquisizione nel caso in cui il bene indebitamente utilizzato sia stato "modificato". L'espressione, peraltro utilizzata anche nel sopracitato art. 43 Dpr 327/2001, sembra non avere una natura giuridica e potrebbe risultare poco chiara anche nel linguaggio comune, qualora si pensi al tipo di interventi ai quali si voglia far riferimento, se di natura edilizia o di mutamento di destinazione o riguardanti elementi di decoro o architettonici che non implicino trasformazioni della struttura edile.

Il **comma 2** precisa che l'adozione dell'atto di acquisizione possa avvenire anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio o durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti menzionati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute come risarcimento del danno ai sensi dell'articolo in esame.

Il **comma 3** determina la misura del risarcimento del danno patrimoniale, della cui spettanza al proprietario del bene immobile si fa riferimento, al comma 1. Esso corrisponde:

- al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;
- se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, al valore determinato sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Dpr 327/2001 e cioè, in sintesi, tenendo conto delle possibilità effettive di edificazione esistenti al momento dell'atto espropriativo.

Per il periodo di occupazione senza titolo è computato, a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, come sopra determinato.

L'art. 37 del Dpr 327/2001 riguarda la determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile e precisa, a tal fine, che:

si considerano le possibilità di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, escludendo il rilievo di costruzioni abusive (comma 3);

si esclude la possibilità legale di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta, senza, tuttavia, considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista (comma 4);

si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, sulla base delle caratteristiche oggettive dell'area, nelle more dell'emanazione di decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in cui sono definiti i criteri per valutare l'edificabilità di fatto (commi 5 e 6);

infine, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione.

Il **comma 4**, che fissa gli elementi del provvedimento di acquisizione, richiede che esso sia motivato, contenga la liquidazione dell'indennizzo, venga notificato, trascritto e trasmesso agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti di dichiarazione di pubblica utilità o espropriazione.

La motivazione del provvedimento di acquisizione, oltre ad indicare le circostanze che hanno portato alla indebita utilizzazione del bene e, se possibile, la data di inizio della stessa, deve far riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

Appare utile segnalare come la disposizione in esame appaia più dettagliata e stringente, sotto il profilo della motivazione dell'atto, rispetto all'art. 43 DPR 327/2001: essa sottolinea, infatti, l'attualità della necessità dell'utilizzo e la comparazione con gli interessi privati.

Con riferimento all'indennizzo, se ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni.

L'atto di acquisizione, che deve essere notificato al proprietario, comporta il passaggio del diritto di proprietà, che tuttavia è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, ovvero del deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria (art. 20, comma 14, del Dpr 327/2001).

L'atto di acquisizione è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed è trasmesso in copia agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero con cui è disposta l'espropriazione, istituiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Dpr 327/2001.

Il **comma 5** riguarda le ipotesi nelle quali l'atto di acquisizione abbia ad oggetto un terreno - e, pertanto, a differenza di quanto previsto negli altri commi dell'articolo in esame, non un altro tipo di bene immobile - utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratti di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in

uso speciale a soggetti privati. In tali casi, la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stabilita nella misura del venti per cento del valore venale del bene, anziché del dieci, come disposto in via generale dal comma 1 dell'articolo in esame. Il comma in esame ribadisce, pur in presenza del coinvolgimento in entrambe le ipotesi di interessi di soggetti privati, la competenza nel procedimento di acquisizione in capo all'autorità pubblica "che ha occupato" il terreno.

Appare utile rammentare che analoga disposizione, di ambito più circoscritto, in quanto volta a confermare il procedimento di acquisizione anche nei casi di utilizzazione di un terreno per edilizia pubblica agevolata o convenzionata, era contenuta nel citato art. 43 del DPR 327/2001.

Si valuti se il riferimento alla occupazione del terreno da parte dell'autorità, possa originare dubbi interpretativi, poiché, nelle ipotesi richiamate, l'atto materiale di occupazione potrebbe essere effettuato anche da soggetti privati; peraltro, trattandosi qui di utilizzazione senza titolo, sembrerebbe potersi escludere un'occupazione disposta dall'autorità.

Il **comma 6**, riprendendo il contenuto del comma 6-bis dell'art. 43 DPR 327/2001, dispone l'applicazione dell'articolo in esame anche alle servitù, che pertanto possono costituirsi con il procedimento di acquisizione senza titolo. In tal caso gli oneri sono stabiliti a carico dei soggetti beneficiari e il diritto di servitù è acquisito al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

Il **comma 7** prevede la trasmissione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti del provvedimento di acquisizione da parte dell'autorità che lo ha emanato.

Il **comma 8** dispone l'applicazione dell'articolo in esame anche alle utilizzazioni senza titolo, avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore, anche nel caso in cui vi sia stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato. Si stabilisce che debba essere rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione. Le somme già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle stabilite dall'articolo in esame a titolo di risarcimento.

Il comma 5 disciplina, pertanto la questione della applicabilità della norma che, nel silenzio sul punto, dell'art. 43 del Dpr 327/2001, era stata risolta in modo non univoco dalla giurisprudenza.

La Corte di cassazione aveva escluso, infatti, l'ammissibilità dell'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 (sentenze 22 settembre 2008, n. 23943, 28 luglio 2008 n. 20543, 19 dicembre 2007, n.

26732). Diversamente, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato era risultato prevalente il principio secondo cui «la procedura di acquisizione in sanatoria di un'area occupata *sine titulo*, descritta dal citato articolo 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore della norma» (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1762, Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3509, inoltre: Ad. Plen. 29 aprile 2005, n. 2; Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830, esaminata senza rilievi sulla giurisdizione da Cass., SS.UU., 16 aprile 2009, n. 9001).

Espropriazione per pubblica utilità

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" riorganizza i procedimenti attraverso cui viene esercitata la funzione espropriativa.

L'emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:

- l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale (Prg) o in un atto di natura ed efficacia equivalente (variante al Prg) e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.

Il testo unico configura così tre procedimenti, collocati almeno logicamente in sequenza, che hanno per oggetto:

- l'atto di pianificazione generale o particolare (variante), del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'approvazione del progetto definitivo dell'opera;
- l'acquisizione coattiva dell'area.

Nel caso in cui l'opera risulti conforme alle previsioni dello strumento urbanistico o a una sua variante ovvero sia previsto da un atto assunto *ad hoc*, la dichiarazione di pubblica utilità dovrà intendersi disposta qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

- sia stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (Pip)
ovvero il piano di zona:
- qualora, in forza della normativa vigente, l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione o di un'autorizzazione edilizia equivalga alla dichiarazione di pubblica utilità;
- sia intervenuta l'approvazione del progetto concernente la realizzazione di reti ferroviarie da parte della Conferenza di servizi.

Il promotore dell'espropriazione, allorquando sia divenuto efficace l'atto dichiarativo della pubblica utilità, dovrà, nei successivi 30 giorni, predisporre l'elenco dei beni da espropriare.

L'elenco andrà notificato - nella forma degli atti processuali civili - a ciascun proprietario nella parte che lo riguarda, per dargli la possibilità di presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi 30 giorni.

L'atto contenente la determinazione dell'indennità provvisoria dovrà essere notificato - nella forma degli atti processuali civili - sia al proprietario del bene che al beneficiario dell'esproprio, qualora quest'ultimo sia diverso dall'autorità espropriante. Nei successivi 30 giorni, il proprietario potrà:

- comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità offerta per l'espropriazione del bene e in tal caso la relativa dichiarazione diventa irrevocabile;
- limitarsi a designare un tecnico di sua fiducia che parteciperà al collegio dei tecnici incaricati di procedere alla determinazione definitiva dell'indennità, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del testo unico.

Qualora il proprietario non dia seguito alla comunicazione inviategli nei 30 giorni concessigli, l'indennità di espropriazione dovrà intendersi non concordata e l'autorità espropriante dovrà disporre entro 30 giorni il deposito della somma offerta, ridotta del 40% nel caso di area edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti. Dovrà, inoltre, invitare il proprietario a comunicare nei successivi 20 giorni la propria intenzione di avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto dal richiamato articolo 21 del testo unico. Tale procedimento stabilisce che l'autorità espropriante provveda alla nomina di due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissi il termine per la consegna della relazione di stima, nonché la possibilità per la parte che vi abbia interesse di richiedere al presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare la nomina del terzo tecnico per la composizione del collegio.

Dopo il deposito della relazione dei tecnici, l'autorità autorizzerà il pagamento dell'indennità ovvero ne ordinerà il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito, poi, alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito pagamento o deposito dell' indennità, l'autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio.

Articolo 35, commi 1-3

(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea,

per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I – misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria – del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

Il **comma 1** introduce il fermo temporaneo della pesca come misura necessaria "per il futuro del settore ittico non solo nazionale, ma mediterraneo", come riferito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso opera per un periodo massimo di 45 giorni e contempla, per impresa, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante (ovvero quelle che hanno un maggiore impatto

ambientale e che, per l'analogia misurata due anni fa, risultavano essere 2.000 imbarcazioni su 14.000)⁵⁶.

Trattandosi di misura assunta in esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, essa sarà modulata sulla base del Programma operativo approvato dalla Commissione europea e dei Piani di gestione redatti ai sensi della normativa comunitaria. L'Italia - come riferito dal Governo in Commissione al Senato nella citata audizione - ha un unico Piano di gestione nel quale confluiscono i piani regionali. Essi sono riferiti alle varie aree geografiche di riferimento (GSA)⁵⁷.

Per evitare che questa decisione gravi eccessivamente su un comparto già in difficoltà, il **comma 2** ha previsto una compensazione a favore dei pescatori: essa non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. In passato, invero, furono attivati anche "gli ammortizzatori sociali, atteso che il fermo biologico costituisce un fattore esterno atto ad interrompere l'attività di pesca, non dipendente in alcun modo né dalla volontà del datore di lavoro, né tantomeno da quella dei lavoratori subordinati".

A seguito del fermo biologico del 2009, le organizzazioni sindacali e quelle che rappresentavano i datori di lavoro diedero vita a tavoli regionali al fine di ottenere l'attivazione degli ammortizzatori sociali per tutte le imprese interessate: ciò avvenne facendo ricorso alla integrazione straordinaria in deroga⁵⁸. In quella circostanza la direzione generale competente del Ministero del lavoro mise quindi a disposizione per il comparto della pesca le risorse residue del 2008 dal fondo degli ammortizzatori sociali (cui aggiunse ulteriori 10 milioni di euro).

La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca (FEP). Il relativo onere - fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011 - è coperto anche con

⁵⁶ Cfr. XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e commissioni, 9ª Commissione, resoconto stenografico n. 5, 30 luglio 2009, p. 4: Audizione del sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, sul fermo pesca e sulle altre problematiche inerenti al comparto ittico.

⁵⁷ "Infatti, a differenza del comparto agricolo, nel settore della pesca l'unità di base amministrativa non è la Regione, ma l'area geografica di riferimento (GSA), che in genere comprende i mari. In Italia abbiamo sette GSA che ricomprendono una o più Regioni ed in relazione alle quali vengono modulati i Piani di gestione": *ibidem*.

⁵⁸ Secondo il sottosegretario Buonfiglio, nella citata audizione, ciò avveniva a seguito del varo della legge 28 gennaio 2009, n. 2: essa "ha introdotto il principio di universalità dell'ammortizzatore sociale e, quindi, la possibilità di attivare questa forma di intervento sociale in presenza di un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente nel momento in cui venga sospesa l'attività e, dunque, la prestazione lavorativa per cause non dipendenti, né imputabili alla volontà del datore di lavoro e, tanto meno, del dipendente (...) Infatti, il fermo pesca rientra in quei casi in cui la sospensione dell'attività lavorativa non dipende in alcun modo dalla volontà dell'imprenditore, né da quella del dipendente, ma avviene in obbedienza ad un piano di gestione di tipo comunitario" (*ibidem*, pp. 5-6).

le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria): al loro interno, si tratta senz'altro della misura 1.2, cioè "*Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006)*"⁵⁹.

Per il **comma 3** le modalità di attuazione, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e di controllo (tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare)⁶⁰, per la tutela delle risorse

⁵⁹ Per essa, il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel periodo dal 2007 al 2013, di:

- 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i);
- 3 mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);
- 6 mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);
- 6 mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii);
- 8 mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
- 3 mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;
- 6 mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

La sospensione dell'attività di pesca si esercita attraverso la sospensione della licenza di pesca, a norma del Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3). Il contributo del FEP per tali misure (escluso ultimo punto) non può superare 1 milione di euro o il 6% dell'aiuto finanziario comunitario totale. La sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca non è finanziabile dal FEP. La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale. Soggetti ammissibili a finanziamento sono: i proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione dei proprietari; i pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA. Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di gestione nazionale per il quale è previsto l'arresto temporaneo effettuato in base all'art. 24 . comma 1) v) del Reg. (CE) 1198/2006. L'armatore deve essere iscritto nel registro delle imprese di pesca. L'imbarcazione da pesca deve risultare armata e equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di arresto. Il pescatore deve risultare imbarcato sull'unità da pesca che aderisce all'arresto temporaneo per l'intero periodo di interruzione dell'attività di pesca, salvo sbarco per malattia. Il pescatore deve essere stato imbarcato, su imbarcazioni da pesca, per almeno 3 mesi nel periodo di dodici mesi precedenti la data di arresto temporaneo. Devono comunque essere casi in cui si dà applicazione al CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

⁶⁰ Si rammenta che il sistema opera a spese dei pescherecci: sin dal Decreto MIPAF 1 luglio 2006 è fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box), di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze relative al traffico satellitare generato tramite gli apparati di bordo per il funzionamento del sistema V.M.S., attualmente in carico all'amministrazione, e di sostenere i relativi costi di gestione. Gli armatori delle unità di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri

ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, saranno definite con decreto del Ministro, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

dovranno provvedere a proprie cure e spese anche alla intestazione a proprio nome dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di localizzazione satellitare (c.d. *blue box*), e farsi carico dei relativi costi.

Articolo 35, commi 4 e 5

(Semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni)

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con

dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

L'articolo 35, commi 4 e 5, semplifica gli adempimenti amministrativi per impianti radioelettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni. *Si rileva che il riferimento normativo per i controlli radioelettrici è l'articolo 14 della legge 36/2001 e non l'articolo 4 indicato nel testo.*

Il comma 4 consente l'espletamento delle procedure autorizzatorie per gli impianti radioelettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto:

- all'ente locale;
- all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 36/2001⁶¹.

Si rileva che l'articolo 4 disciplina le funzioni dello Stato sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre l'articolo 14 si occupa dei controlli. Si segnala l'opportunità di modificare il riferimento normativo.

⁶¹ Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Gli adempimenti previsti dal comma 4 sono quelli relativi ad impianti con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, così specificati:

- le modifiche degli impianti di cui all'art 87 del decreto legislativo 259/2003⁶² oggetto di modifiche da parte del successivo comma 5, che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
- le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del citato decreto legislativo 259/2003, che disciplina gli impianti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive;
- le procedure per le installazioni:
 - di impianti radio per trasmissione:
 - punto-punto;
 - punto-multipunto;
 - di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico.

Il comma 5 modifica l'articolo 87, comma 9, del citato decreto legislativo 259/2003 che disciplina le istanze di autorizzazione e le denunce di attività relative:

- alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
- alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti.

Le predette istanze e denunce si intendono accolte qualora:

- entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda;
- fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico;
- non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il comma 5, in esame, integra la disposizione prevedendo, oltre al provvedimento di diniego, anche il parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della citata legge 36/2001:

- le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, salvo

⁶² Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”.

le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti;

- nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti;
- il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore.

Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 259/2003.

La Relazione tecnica afferma che, trattandosi di misure di semplificazione amministrativa, i commi 4 e 5 non comportano effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Articolo 35, commi 6 e 7

(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: «*d-bis*), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura

infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;».

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

Il **comma 6** aggiunge, alle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale dettate nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) la disciplina sperimentale in virtù della quale determinati esercizi commerciali sono esentati dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché da quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

La norma novellata rispondeva alle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché a quello di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. Le misure in esse contenute⁶³ erano assunte, ai sensi

⁶³ Prescindere dai seguenti obblighi: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o

dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per quelle commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

L'articolo 4 di tale decreto 114/1998 definiva:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

La norma citata, però, non si applicava (*e quindi deve ritenersi che non si applichi nemmeno l'attuale novella*):

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Il comma 3 del medesimo articolo manteneva fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Per il **comma 7** le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012: viene quindi riaperto il termine contenuto dal comma 4 del novellato articolo 3 del decreto 223/2006 (scaduto il 1° gennaio 2007), anche se limitatamente alla disposizione introdotta dal comma 6.

Articolo 35, commi 8 e 9

(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)

8. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «di localizzazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili

diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili».

9. L'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il **comma 8** novella la norma che regola la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: vi si autorizzava la deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Alle normative di zonizzazione limitata la novella odierna aggiunge - come suscettibili di deroga al fine di consentire l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido degli impianti esistenti - anche le normative che condizionino o limitino la suddetta riconversione.

Si considera condizionamento o limitazione, ai fini dell'operatività della procedura in deroga, l'obbligo alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi ovvero l'imposizione di specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili.

L'articolo 5-*bis* citato si applicava alla riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33. La novella si applica - ai sensi del **comma 9** - anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (*e quindi compresi quelli che dovessero essere intrapresi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge*).

Articolo 36

(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e

variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495;

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato

rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a..

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

L'articolo 36 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e trasforma l'ANAS S.p.A. in società *in house* del Ministero dell'economia e della finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali:

- a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- con sede in Roma.

La relazione illustrativa motiva la scelta di istituire l'Agenzia e trasformare l'ANAS in società *in house*, con la necessità di far cessare la commistione, in ANAS, delle funzioni di concedente e concessionario di autostrade.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell'articolo 36 non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle risorse rivenienti dai canoni autostradali, come disciplinati dall'articolo 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007 (296/2006⁶⁴) che saranno versati ancora all'ANAS, la quale provvederà a trasferire all'Agenzia la quota finalizzata all'attività di vigilanza sulle concessionarie. Inoltre, qualora siano trasferite all'Agenzia le funzioni attualmente esercitate da amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime, in relazione al personale effettivamente trasferito.

Le disposizioni dell'articolo 36, incidono sulla materia *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato*, che l'articolo 117, comma 2, lettera g), Cost. riserva alla legislazione esclusiva dello Stato. Considerato inoltre che le proposte intendono garantire adeguati livelli di concorrenza nei mercati delle infrastrutture di trasporto stradale, al fine di tutelare consumatori ed utenti, gli interventi appaiono anche riconducibili alla materia "*tutela della concorrenza*", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato *ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost.*

L'11 marzo 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro delle Agenzie europee (COM(2008)135) che riguarda le Agenzie di regolazione. Mentre queste ultime sono disciplinate da un regolamento settoriale, quelle esecutive hanno un'unica base giuridica (regolamento (CE) n. 58/2003).

A fronte della proliferazione e della diversificazione delle Agenzie, la comunicazione sottolinea la necessità di creare, tenendo conto delle loro peculiarità, un quadro comune per standardizzarne le funzioni e i metodi di

⁶⁴ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*".

lavoro, che consenta loro di svolgere un ruolo coerente nel quadro della *governance* europea. A tal fine il 10 marzo 2009 la Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno avviato un dialogo interistituzionale per trovare un accordo sulle modalità per migliorare la loro attività ai fini dell'applicazione delle politiche dell'UE.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono operative:

- l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) incaricata di ridurre il rischio di incidenti marittimi, l'inquinamento provocato dalle navi e la perdita di vite umane;
- l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) preposta a promuovere le più elevate norme comuni di sicurezza e di protezione ambientale nel settore dell'aviazione civile;
- l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) intesa a favorire la creazione di un mercato ferroviario europeo integrato mediante il rafforzamento dei livelli di sicurezza e di interoperabilità;
- l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) che provvede all'attuazione e alla gestione dei progetti di importanza fondamentale per le infrastrutture di trasporto.

L'Agenzia è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 300/1999⁶⁵ 30 luglio 1999, n. 300, che configura le agenzie quali strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici ed operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. L'articolo 8 contiene l'ordinamento delle agenzie, mentre il successivo articolo 9 disciplina il personale e la dotazione finanziaria.

Il comma 1, in esame, attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

Il comma 2 indica i compiti dell'Agenzia, che li svolge anche avvalendosi di Anas s.p.a., ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi.

⁶⁵ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Il comma 2, lettera a) affida all’Agenzia la proposta di programmazione:

- della costruzione di nuove strade statali;
- della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica;
- di affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 2, lettera b) specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade:

- 1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
- 2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa:
 - la vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione;
 - il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;
- 3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica:
 - delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade;
 - delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell’infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- 4) relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale, l’Agenzia si avvale, nell’espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.

Il comma 2, lettera c) prevede che l’Agenzia approvi i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. La normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità è oggetto di modifiche da parte dell’articolo 34 del decreto-legge in esame.

Il comma 2, lettera d) demanda all’Agenzia di proporre la programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica.

Il comma 2, lettera e) affida all’Agenzia la proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali.

Il comma 2, lettera f) demanda all’Agenzia compiti tipicamente amministrativi, quali:

- l’attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali;
- la tutela del traffico e della segnaletica;
- l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
- l’esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti e dei poteri attribuiti all’ente proprietario.

Si rileva la necessità di correggere i seguenti errori redazionali: “adozione dei provvedimenti”; “dei diritti e dei poteri”.

La lettera g) prevede che l’Agenzia effettui e partecipi a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione.

La lettera h) consente che l’Agenzia effettui, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

Potrebbe essere opportuno prevedere una relazione periodica dell’Agenzia da trasmettere, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Parlamento.

Il comma 3 indica i compiti di Anas s.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012: provvedere, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

- a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
- c) curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
- d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 285/1992⁶⁶ e dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992⁶⁷ 16 dicembre 1992, n. 495 (organizzazione e procedure per lo svolgimento di corsi di

⁶⁶ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

⁶⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

preparazione e qualificazione per sostenere gli esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale);

Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- il subentro dell'Agenzia rispetto ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;
- la sostituzione in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari, del riferimento ad Anas s.p.a., quale ente concedente, con il riferimento all'Agenzia.

Il comma 5 prevede che l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2; i predetti uffici sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed il relativo personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è:

- trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico, insieme alle risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture nonché le risorse rivenienti dalle concessioni autostradali (di cui al citato articolo 1, comma 1020, della legge 296/2006) già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia;
- regolato dalla disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza;
- retribuito con il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale; nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
- individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che:
 - riduce le dotazioni organiche e le strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito;
 - stabilisce, con un'apposita tabella, la corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

Il comma 6 demanda, entro il termine del 31 dicembre 2011, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad Anas s.p.a. di predisporre lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5; la convenzione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 7 attribuisce gratuitamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al Ministero dell’economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a..

Il comma 8 contiene le disposizioni sul nuovo assetto giuridico di ANAS; entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:

- in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile;
- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- si provvede alla nomina di un amministratore unico di ANAS, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell’Agenzia.

Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:

- decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- la revoca:
 - integra gli estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile (gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa);
 - non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

Il comma 9 integra i compiti dell’amministratore unico di ANAS che provvede:

alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.;

alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dell'amministrazione.

Il comma 10 abroga l'articolo 1, comma 1023, della citata legge 296/2006 che mirava a separare in ANAS le attività di concedente e controllore delle concessionarie autostradali che ora sono intestate alla nuova Agenzia.

Il contratto di programma ANAS S.p.A.

L'**Anas** S.p.A. è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Fra i compiti attribuiti all'**ANAS** dalle norme vigenti rientrano anche quelli relativi alla costruzione di nuove strade e autostrade, sia direttamente che in concessione, alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e al controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione, e di approvazione dei progetti dei lavori oggetto di concessione. Sotto questo profilo, non ha avuto sostanziale incidenza la (pur profonda) riforma intervenuta con l'art. 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (cd. "privatizzazione dell'**ANAS**"). Infatti, questa nuova disciplina si è limitata a far sì che i suddetti compiti, di natura prettamente pubblica - già precedentemente attribuiti all'**ANAS** in via diretta da norme di legge, ed elencati all'art. 2, comma 1, lettere a)-g) e alla lettera l) del d.lgs. n. 143/1994 - siano invece attribuiti allo stesso soggetto (trasformato in S.p.A.) attraverso una concessione stipulata con il Ministero delle infrastrutture.

Il capitale sociale di **Anas** S.p.A. ammonta a 2,27 miliardi di euro. Il patrimonio stradale dello Stato affidato ad **Anas** è costituito da 31.115 chilometri di strade ed autostrade di interesse nazionale che compongono la rete di sua competenza. La rete in gestione diretta è costituita da 25.420 chilometri di strade, di cui 1.267 chilometri di autostrade; la rete vigilata è costituita da 5.695 chilometri di autostrade in concessione. I dipendenti sono 6.584.

Si segnala, infine, che con il comma 289 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), è stato introdotto nell'ordinamento nazionale il cd. federalismo autostradale per la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale previste dagli strumenti di programmazione vigenti.

In applicazione della citata disposizione e di quelle analoghe previste dalle leggi

finanziarie 2007 e 2008 sono state costituite apposite società in Molise, Veneto, Lazio, Lombardia e Piemonte.

Successivamente, l'articolo 3-ter del D.L. 135/2009 ha limitato la costituzione di società miste **Anas**-regioni alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale nonché alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario, ridimensionando, di fatto, le predette norme della legge finanziaria 2008.

Il Contratto di programma è l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture, amministrazione concedente, e l'ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS hanno sottoscritto per l'esercizio 2009 un Contratto di Programma strutturalmente analogo a quello stipulato per gli esercizi 2007 e 2008, che recepisce la nuova disciplina convenzionale con riguardo alle attività oggetto di concessione introdotta dalla finanziaria 2007 e definisce le modalità di impiego delle risorse messe a disposizione della Società nel 2009 per gli interventi di sviluppo e gestione della rete in concessione.

Il Contratto di Programma 2009 è stato approvato con decreto interministeriale n. 568 del 13 luglio 2009, dopo che il CIPE aveva espresso il proprio parere favorevole con la delibera n. 46 del 26 giugno 2009.

Le risorse attribuite ad ANAS dal Contratto di Programma 2009 ammontano complessivamente a circa 1.474 milioni di euro, di cui circa 1.204 per investimenti e circa 270 per le attività di gestione della rete.

Le risorse per investimenti includono 60 milioni di euro da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS di cui al Contratto di Programma 2003-2005. Dei rimanenti 1.144 milioni di euro, solo 694 sono stati resi immediatamente disponibili, mentre i restanti 450 sono subordinati all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della legge n. 296/2006.

Nel Contratto di Programma sono individuati il Piano di Investimenti da attivare nel corso del 2009 e l'elenco di Opere da attivare previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicazione al CIPE, qualora uno o più degli interventi indicati nella Tabella 1 dovessero risultare tecnicamente non realizzabili.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77, sono inclusi (nella Tabella 1) alcuni interventi urgenti di riparazione e adeguamento delle infrastrutture viarie statali interessate dal sisma che il 6 aprile 2009 ha investito la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro.

Il volume complessivo degli investimenti da attivare da parte di ANAS con le risorse messe a disposizione con il Contratto di Programma 2009 risulta di circa 1.474 milioni di euro (alcuni interventi sono co-finanziati con altre risorse), di cui 862 per nuove opere, 569 per manutenzioni straordinarie e altri interventi e 43 per contributi.

Nel Contratto di Programma 2009 sono altresì disciplinati i servizi a carico di ANAS nel medesimo anno per l'esercizio della rete in concessione, a fronte dei quali è stato convenuto un corrispettivo, comprensivo di IVA, di 269,8 milioni di euro. Tale

importo - che per 4,8 milioni di euro risulta subordinato alla procedura di accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della legge n. 296/2006 - tiene conto delle maggiori entrate -stimate per il 2009 in 289 milioni di euro - acquisite dalla Società ai sensi dell'art. unico, commi 1020 e 1021, della legge finanziaria 2007, e dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

In data 26 luglio 2010 il MIT e l'Anas hanno firmato il Contratto di programma 2010 che disciplina la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e la gestione della rete stradale e autostradale di competenza dell'Anas.

Il Contratto dà immediata attuazione alla delibera con cui il CIPE ha espresso il proprio parere favorevole (delibera n. 65 del 22 luglio 2010). La copertura degli oneri per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'Anas di cui al contratto di programma 2003-2005, è posta a carico dello stanziamento di 268 milioni euro assegnati all'Anas dalla delibera CIPE 64/2010 (adottata nella stessa seduta del 22 luglio) a valere sulle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla delibera CIPE 31/2010 e, in particolare, nell'ambito delle priorità strutturali di cui alla voce "opere manutentive della rete stradale e ferroviaria".

Di tale importo, 60,7 milioni sono riservati annualmente al rimborso delle citate rate di ammortamento.

Tra le varie disposizioni del contratto di programma si segnala – secondo quanto evidenziato dal CIPE nella delibera 65/2010 - che esso precisa che "le maggiori entrate acquisite dalla concessionaria ai sensi dell'art. 19, comma 9 bis, della legge n. 102/2009 sono stimate in 321 milioni di euro e che lo stanziamento di bilancio per il 2010 ammonta a 308,7 milioni di euro che dovranno essere ridotti in misura corrispondente alle risorse - al momento stimate in 45 milioni di euro -attribuite all'ANAS dall'art. 15, comma 4, lett. a) del decreto n. 78/2010".

Nella seduta del 5 maggio 2011, il CIPE ha espresso parere favorevole sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo all'anno 2011.

Concessioni autostradali

Al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione C(2006) 2006/2419, secondo la quale il Governo italiano aveva imposto unilateralmente - con l'introduzione di una convenzione unica - un nuovo contratto alle attuali concessionarie stradali, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo, l'[art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008](#) ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (art. 2, commi 82-90, del [decreto-legge 262/2006](#)), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del Governo e i rischi di retroattività. Esso ha inoltre disposto l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A. ed ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento tariffario per Autostrade per l'Italia, che lega la variazione dei pedaggi - da una parte - al tasso di inflazione effettiva dell'anno precedente (fissandolo al 70% di quest'ultima) e - dall'altra - alla remunerazione degli investimenti. Il nuovo sistema tariffario può essere esteso, su

richiesta, a tutte le società concessionarie ai sensi del successivo [art. 3 del decreto-legge 185/2008](#). Quest'ultimo, nel contesto della manovra anticrisi, ha inoltre introdotto un pacchetto di norme finalizzate al blocco e alla riduzione delle tariffe.

Per accelerare le procedure di affidamento degli appalti per la realizzazione delle opere stradali, l'art. 29, co. 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del [decreto-legge 207/2008](#), ha eliminato l'obbligo per le concessionarie - introdotto dalla legge finanziaria 2007 - di effettuare gare d'appalto per tutti i lavori, autorizzando affidamenti diretti per il 60% dei medesimi.

La legge finanziaria 2010, all'articolo 2, comma 202, ha quindi introdotto, con due novelle all'[art. 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008](#), alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. La prima modifica è volta ad estendere l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l'ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009 (ulteriormente differito al 31 luglio 2010 dal [decreto-legge n. 78 del 2010](#)), subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione. Sono fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del citato DL 59/2008. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari. Con una norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, è stato poi previsto che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal CIPE sui relativi schemi di convenzione caduca l'approvazione *ex lege* delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'iter di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie ([art. 47, D.L. 78/2010](#)).

L'[articolo 3-ter del D.L. 135/2009](#) ha quindi introdotto alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.

La disciplina dei rapporti fra ANAS e Ministero

L'[art. 3 del D.L. 185/2008](#) prevede, infine, alcune modifiche all'[art. 2 del decreto-legge 262/2006](#) con cui, nel corso della XV legislatura, era stato ridisegnato il rapporto dell'ANAS con le società concessionarie autostradali (si tratta in particolare, del regime relativo all'estinzione del rapporto concessorio e di una semplificazione delle procedure di approvazione delle variazioni tariffarie annuali).

Sempre con riferimento all'ANAS, si segnala che l'[articolo 1-bis del decreto-legge 162/2008](#) ha reso più flessibile la destinazione del canone ANAS a carico degli enti concessionari, prima vincolato alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari medesimi.

L'articolo 15, commi 1-5, del [decreto legge n. 78 del 2010](#) ha previsto alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale:

- con riferimento alle autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da

ANAS s.p.a., si introduce un pedaggiamento, dapprima utilizzando i caselli delle concessionarie e, successivamente, attraverso un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero); il DPCM attuativo di tale disposizione è stato peraltro annullato dal TAR Lazio, con una sentenza successivamente confermata dal Consiglio di stato. Con il [comma 4 dell'art. 1 del D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#) viene previsto che l'applicazione del pedaggiamento avvenga entro il 30 aprile 2011. Il successivo comma 5 disciplina la copertura finanziaria, pari ad 83 milioni di euro per l'anno 2010, necessaria a compensare il venir meno delle maggiorazioni tariffarie previste dal [comma 2 dell'art. 15 del D.L. 78/2010](#);

- per le autostrade in concessione, è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono all'ANAS.

Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.

Affidamento *in house*

L'articolo 36, comma 9, del decreto-legge in esame prevede che il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dell'amministrazione.

L'affidamento diretto (senza gara) di un servizio da parte di una pubblica amministrazione è consentito solo ad un operatore interno (*in house*). La normativa in materia si rinviene nel settore dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. L'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000⁶⁸ disciplina le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, al fine di tutelare la concorrenza. Il servizio che ANAS si troverà ad effettuare dopo il riassetto disposto dal decreto-legge in esame è la costruzione di strade ed autostrade di interesse nazionale. Tale servizio non rientra tra quelli oggetto del decreto legislativo 267/2000 e quindi le considerazioni che seguono costituiscono un tentativo di ermeneutica analogica.

L'articolo 113, commi 4 e 5 del decreto –legislativo 267/2000 disciplina la gestione delle reti mediante le quali viene erogato il servizio (comma 4) e l'erogazione del servizio (comma 5). Nel caso che ci occupa tale distinzione non ha motivo d'essere e tuttavia la disciplina dell'affidamento *in house* non differisce tra le due fattispecie.

Il comma 4, lettera a) configura l'affidamento ad un operatore interno come quello effettuato:

- a soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali;
- con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico.

L'affidamento a tali soggetti del servizio può essere effettuato a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

⁶⁸ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.

La fattispecie sembra attagliarsi al caso di ANAS, poiché si tratta di una società per azioni appositamente costituita per lo scopo.

Il comma 5, lettera c)⁶⁹ configura l'affidamento ad un operatore interno come quello effettuato:

- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

La giurisprudenza amministrativa, sia italiana che comunitaria, esprimendosi sempre su casi di servizi pubblici locali, afferma che l'affidamento diretto di un servizio pubblico può giustificarsi solo ove l'amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario non siano entità separate, pena l'elusione dei principi posti a tutela e garanzia della libera concorrenza.

⁶⁹ Tale disposizione è stata oggetto di abrogazione da parte del DPR 7 settembre 2010, n. 168 *“Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*. Tuttavia, poiché il menzionato articolo 23-bis è stato abrogato a seguito del Referendum popolare svoltosi il 12 e 13 giugno 2011, la norma è da considerarsi nuovamente vigente.

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti,

il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si

applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: «Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario»;

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sopprimere la parola: «e», dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che

sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.»;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.»;

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.

104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.»;

t) all'articolo 13, dopo il comma *6-ter*, è aggiunto il seguente:

«*6-quater*. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.»;

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» è soppressa la seguente «e»;

2) dopo le parole: «processo amministrativo» sono inserite le seguenti. «e nel processo tributario»;

z) all'articolo 131, comma 2:

1) alla lettera *a)*:

a) dopo le parole: «processo civile,» è

soppressa la seguente: «e»;

b) dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «e tributario» sono soppresse;

aa) all'articolo 158, comma 1:

1) alle lettera *a)*:

a) dopo le parole «processo civile» è soppressa la seguente: «e»;

b) dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «e tributario» sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente: «Capo I – Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario»;

cc) l'articolo 260 è abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma *4-quinquiesdecies* è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative

e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al

comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spesa di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: «, per

una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e» sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia» sono soppresse.

b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e in due giornali indicati nella sentenza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia».

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere

dal 2011.

21. Ove sussista una scoperta superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può

attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

I **commi da 1 a 5** dell'articolo 37 riprendono - pur con alcune modifiche - previsioni già contenute negli articoli 1 e 2 dell'Atto Senato n. 2612⁷⁰ in corso di esame presso questo ramo del Parlamento.

In particolare i **commi 1, 2 e 3** riprendono il contenuto dell'articolo 1 del citato Atto Senato. La variante più significativa è rappresentata dal fatto che, mentre nel testo presentato in Senato l'introduzione, a livello legislativo, del programma giudiziario di ciascun ufficio per la gestione del contenzioso pendente era limitata alla materia civile, nel testo del decreto legge in esame riguarda anche la materia tributaria e amministrativa.

Si prevede quindi, al **comma 1**, che i capi degli uffici giudiziari (e non soltanto i presidenti di tribunale e di corte d'appello come nell'Atto Senato n. 2612), sentiti i presidenti dei locali consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno e dunque all'avvio dell'anno giudiziario, provvedano alla redazione di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Il **comma 2** stabilisce poi che con lo stesso programma, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, sarà dato atto dell'avvenuto conseguimento, o meno, degli obiettivi fissati per l'anno precedente, specificando le ragioni

⁷⁰ *Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario.*

dell'eventuale loro mancato raggiungimento. Si dispone inoltre che, ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. *A quest'ultimo proposito deve rilevarsi come la formulazione adottata appaia sul punto non coincidente con quella di all'articolo 1, comma 5, dell'Atto Senato n. 2612. Infatti nel testo del decreto sembrerebbe che anche la comunicazione ai locali consigli dell'ordine avvenga ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, ma quest'ultima disposizione non attribuisce nessun ruolo in modo diretto ai predetti consigli dell'ordine. Inoltre nella relazione di accompagnamento del citato Atto Senato n. 2612 si affermava che "la comunicazione al locale consiglio dell'ordine è necessaria proprio per rendere accessibile, in modo ragionato, l'informazione su quali siano le priorità dell'ufficio giudiziario in parola, elemento, questo, essenziale all'individuazione delle concrete strategie difensive". Conclusivamente parrebbe opportuno conservare la formulazione originaria del già citato Atto Senato che era nella specie la seguente "I programmi ... sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni".*

Il **comma 3** prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore decreto legge in esame e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b) .

I **commi 4 e 5** dell'articolo in commento ripropongono invece le previsioni contenute nell'articolo 2 del citato Atto Senato n. 2612 prevedendo che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della

pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Anche in questo caso l'ambito di applicazione della disposizione - rispetto al testo dell'Atto Senato n. 2612 - è stato esteso agli uffici giudiziari aventi competenza per la materia amministrativa e per quella tributaria, in aggiunta a quelli competenti per le funzioni giudiziarie ordinarie. Rispetto al testo presentato in Senato viene altresì consentita la partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

Gli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari potranno assistere e coadiuvare i magistrati che ne faranno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Ad essi si applicherà in ogni caso l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in tema di segreto d'ufficio⁷¹. Lo svolgimento delle predette attività strumentali sostituirà ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Si prevede che agli ammessi alla formazione professionale non venga corrisposta alcuna forma di compenso, di indennità o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione, e che il rapporto non costituirà ad alcun titolo pubblico impiego. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato redigerà una relazione in merito all'attività svolta dall'interessato e alla formazione professionale acquisita dal medesimo, che verrà trasmessa agli enti convenzionati.

Si segnala che l'articolo in esame non prevede espressamente forme di pubblicità volte a consentire alla più ampia platea possibile di interessati di venire a conoscenza della possibilità di espletare parte della propria formazione professionale presso gli uffici giudiziari e di presentare la relativa domanda. Per quanto riguarda poi le modalità di selezione, la previsione richiede, per l'ammissione dell'interessato alla formazione professionale negli uffici giudiziari, il "previo parere favorevole del ...", senza però individuare quale sia il soggetto che dispone in via definitiva l'ammissione stessa⁷². Inoltre, ai fini dell'individuazione dei soggetti da ammettere a tale formazione, la disposizione si limita a far riferimento "ai più meritevoli", senza ulteriori specificazioni dei criteri di selezione da utilizzare al riguardo.

⁷¹ La richiamata disposizione prevede, in particolare, che "l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

⁷² In altri termini non si comprende se il parere del competente consiglio costituisce il provvedimento definitivo in ordine all'ammissione ovvero se l'ammissione debba essere disposta dal capo dell'ufficio giudiziario sulla base del predetto parere.

Gli aspetti sopra evidenziati⁷³ potrebbero, in linea di principio, anche essere rimessi a norme regolamentari di esecuzione (ovvero anche alle convenzioni previste dall'articolo in esame), ma un maggiore dettaglio nella previsione legislativa potrebbe essere utile, anche al fine di fornire un quadro di riferimento più circoscritto e preciso per la fase di attuazione della normativa qui considerata.

I **commi da 6 a 9** dell'articolo 37 modificano la disciplina del contributo unificato nel processo civile ed amministrativo e introducono nuove norme sul contributo per il processo tributario, novellando, tra l'altro, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, recato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale disciplina reca aumenti della misura del contributo, introduce nuove ipotesi per le quali esso è dovuto, abroga alcuni casi di esenzione. I successivi **commi da 10 a 15** recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi 6-9, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia. I **commi 16 e 17** prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo in base alle risultanze della suddetta relazione.

Il **comma 6** reca le novelle al D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. in materia di spese di giustizia.

La **lettera a)** di tale comma modifica la rubrica del titolo I della parte II del T.U., inserendo il riferimento al processo tributario in tema di contributo unificato; dello stesso tenore la modifica al comma 1 dell'articolo 9 introdotta dalla **lettera b)**, **n. 1**). Conseguentemente, ai sensi del comma 1 qui richiamato, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo gli specifici importi fissati dall'articolo 13 - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 10 del T.U. stesso.

Il **n. 2) della lettera b)** introduce, al medesimo articolo 9 del T.U., un comma aggiuntivo *1-bis* in materia di contributo dovuto dalle parti nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. In tali casi devono versare il contributo le parti titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 21.256,32 euro. Tale soglia è ottenuta raddoppiando l'importo del reddito

⁷³ Si segnala come precedente della disposizione qui considerata l'articolo 9 dell'Atto Camera n. 4636 della XIV legislatura, *Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice*.

massimo previsto quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fissato dall'articolo 76 del T.U. (pari a 10.628,16 euro).

Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie è dovuto il contributo nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*): tale importo è stato innalzato da 33 a 37 euro dal presente comma 6, alla lettera *f*).

Nei processi individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica la riduzione della metà del contributo prevista dall'articolo 13, comma 3, T.U.: tale disciplina è essa stessa oggetto di modifica da parte del presente comma e di essa, quindi, si dirà più avanti.

Gli importi fissati dall'articolo 13, comma 1, come modificati dal presente articolo 37, sono dovuti in occasione dei processi dinanzi alla Corte di cassazione, anche negli ambiti cui si riferisce il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 9 qui sopra richiamato.

Le lettere c), d), e) del comma 6 introducono modifiche all'articolo 10 del T.U. che prevede i casi di esenzione dal pagamento del contributo.

La disciplina delle esenzioni contenuta nell'articolo 10 prevedeva, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, che nel processo civile e amministrativo fosse esente dal contributo unificato:

- il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo per l'equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (art. 10, comma 1);
- il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (art. 10, comma 2);
- i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (art. 10, comma 3).

Si segnala, peraltro, che la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) aveva già espunto dai casi di esenzione fino ad allora previsti il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa e il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 10, comma 6).

La citata legge finanziaria 2010 ha poi aggiunto all'articolo 10 un nuovo comma 6-*bis* in forza del quale è previsto il pagamento del contributo unificato (oltre che delle spese forfettizzate di cui all'articolo 30 del DPR T.U.) nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23) e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esonerati da ogni imposta o tassa)⁷⁴. Si ricorda che il decreto legge n. 225 del 2010 (proroga termini) ha stabilito che fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente alla finanziaria 2010, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 23, comma 10, della legge 689/1981 per il procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione; ai sensi dell'articolo unico della legge 319/1958 per i procedimenti relativi a controversie di lavoro.

La **lettera c)** espunge dai casi di esenzione previsti dall'articolo 10 il processo esecutivo per consegna e rilascio.

La **lettera d)** espunge dai casi di esenzione i processi relativi alla separazione personale dei coniugi di cui al Capo I, Titolo II, Libro IV del Codice di procedura civile. Per la determinazione dell'importo del contributo unificato in relazione a tali procedimenti si vedano le successive lettere f) e g) del comma 6 in esame.

La **lettera e)** introduce una modifica al comma 6-*bis* dell'articolo 10 del T.U. conseguente alla previsione del pagamento del contributo unificato in relazione alle controversie di lavoro: viene infatti espunto il riferimento ai soli giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, generalizzando così l'applicabilità del contributo a tali controversie, fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 9.

Le lettere da f) a t) del **comma 6** modificano l'articolo 13 del T.U. in materia di misura del contributo unificato. Qui di seguito si descrive brevemente la portata delle variazioni degli importi.

L'importo per i processi di valore fino a 1.100 euro è innalzato da 33 a 37 euro; lo stesso contributo di 37 euro è dovuto, come sopra ricordato, per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie; il contributo di 37 euro è inoltre previsto per le separazioni consensuali (art. 711 c.p.c.) e per i procedimenti relativi alla domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 16⁷⁵, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio").

L'importo per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 è innalzato da 77 a 85 euro; lo stesso contributo di 85 euro è dovuto per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi (fattispecie espunta dai casi di esenzione dalla modifica recata dalla lettera d)) ad eccezione dell'ipotesi sopra ricordata di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, nonché - identicamente alla disposizione previgente al decreto legge in esame - per i processi di volontaria giurisdizione, per i procedimenti in camera di consiglio di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di scioglimento dei matrimoni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 898 del 1970.

L'importo per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace viene innalzato da 187 a 206 euro.

L'importo per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile viene innalzato da 374 a 450 euro.

⁷⁵ Il comma 16 disciplina la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'importo per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 è innalzato da 550 a 660 euro.

Per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 è innalzato da 880 a 1.056.

Per i processi di valore superiore a euro 520.000 l'importo del contributo è innalzato da 1.221 a 1.466.

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242, a fronte dei 220 prevista dal testo previgente. Rimane invariata la previsione secondo la quale per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è innalzato da 30 a 37 euro, mentre per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è innalzato da 132 a 146 euro.

Conseguentemente all'introduzione del nuovo comma 1-*bis* all'articolo 9 del T.U., un'ulteriore novella al comma 3 dell'articolo 13 del T.U. estende la riduzione della metà del contributo dovuto alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dal predetto comma 1-*bis*.

Allo stesso articolo 13 T.U. è inserito un nuovo comma 3-*bis* che prevede l'aumento del contributo della metà nel caso in cui il difensore non indichi il proprio numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 125, primo comma, c.p.c. e del 16, comma 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni per il processo tributario, ovvero quando la parte omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, con riferimento al processo tributario, nel ricorso.

Si ricorda che l'articolo 125, primo comma, c.p.c. prevede che "la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale".

Il comma 1-*bis* è inserito all'articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992 dall'articolo 39, comma 8, lett. a), n. 1) del decreto legge in esame, al cui specifico commento si rimanda. Basti qui segnalare che la nuova disposizione introdotta per il processo tributario reca disposizioni sull'uso della posta elettronica nelle comunicazioni e prescrive che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Con modifica del comma 5 dell'articolo 13 T.U. l'importo del contributo per la procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, è innalzato da 672 a 740 euro.

Ulteriore novella (**lettera s**) riguarda il comma 6-*bis* dell'articolo 13 T.U. in materia di contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali

amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per "ricorsi" devono intendersi (disposizione non modificata dalla novella) quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Il contributo per i processi qui richiamati viene innalzato da 500 a 600 euro ai sensi della nuova lettera *e*), con le eccezioni e specificazioni introdotte con le nuove lettere *a*)-*d*) del comma 6-*bis* nella nuova formulazione. Il contenuto di tali lettere è qui di seguito brevemente descritto.

La lettera *a*) prevede l'innalzamento del contributo da 250 a 300 euro in relazione ai ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato. Lo stesso vale per i ricorsi aventi ad oggetto l'accesso ai documenti amministrativi e il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinati dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di riordino del processo amministrativo. Tale ultimo riferimento normativo sostituisce i corrispondenti riferimenti della versione della norma previgente al presente decreto legge. Si mantiene l'esenzione del contributo per i ricorsi avverso il diniego di accesso all'informazione ambientale disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE.

La lettera *b*) rimanda al comma 3, art. 13 T.U. come modificato dal presente decreto legge, per le controversie riguardanti il pubblico impiego.

La lettera *c*) innalza da 1.000 a 1.500 euro il contributo dovuto per i riti abbreviati previsti dal libro IV, titolo V del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, relativi a diverse materie.

La lettera *d*) prevede un contributo di 4.000 euro per controversie aventi ad oggetto le controversie relative a: provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture; provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (tali fattispecie sono contemplate dall'articolo 119, lett. *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 104 del 2010). Tale contributo sostituisce quello di 2.000 euro previsto dal testo previgente al decreto, risultando quindi raddoppiato.

La lettera *e*) prevede, come già detto, il contributo di 600 euro in tutti gli altri casi. Inoltre tale lettera, nella sua nuova formulazione, prevede il contributo unificato di 600 euro anche per le ipotesi di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, ipotesi non contemplata dalla precedente disciplina in materia.

Gli importi previsti alle lettere *a*)-*e*) sono incrementati della metà in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di *e-mail* certificata e del numero di fax del difensore nel ricorso o nel primo atto difensivo, come previsto dall'articolo 136 del decreto n. 104 del 2010 più volte citato.

Con l'introduzione (**lettera t**) di un nuovo comma *6-quater* all'articolo 13 T.U. sono fissati i seguenti importi del contributo unificato per i procedimenti presso le Commissioni tributarie regionali e provinciale nelle seguenti misure:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Ai sensi del nuovo comma *3-bis* dell'articolo 14 T.U. il valore della lite deve essere esplicitamente dichiarata dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ("Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413"), per valore della lite si intende "l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".

Ulteriori novelle (**lettere v), z), aa),bb)**) agli articoli 18, 131 e 158 del T.U. hanno carattere formale e comportano, per lo più, l'inserimento del riferimento al processo tributario nel testo delle citate disposizioni del T.U. In tal senso è modificata la rubrica del titolo III, capo I, che diviene: "Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario". È infine abrogato (**lettera cc**) l'articolo 260 del T.U. che faceva salve le previgenti disposizioni sull'imposta di bollo nel processo tributario.

Il **comma 7** prevede che tutte le disposizioni recate dal comma 6 si applicano alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Il **comma 8** modifica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, recante esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro, coordinandolo con quanto previsto dal nuovo comma *1-bis* dell'articolo 9 del T.U. Alla disciplina delle controversie di lavoro dinanzi la Cassazione si ricollega, inoltre, l'abrogazione recata dal **comma 9** del presente articolo 37. A tale proposito si segnala, infatti, che la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), con modifica all'articolo 10, aveva già previsto il pagamento del contributo per i giudizi di lavoro dinanzi alla Cassazione, fino ad allora esenti. L'entrata in vigore di tale previsione era stata però, da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 ("Proroga termini"), articolo 2, comma 4-

quinquiesdecies. Quest'ultima disposizione è abrogata dal comma 9 e viene pertanto a cadere tale proroga.

Il **comma 10** prevede la costituzione di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai commi 6-9. Inoltre il **comma 14** stabilisce che il suddetto fondo sia alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche con il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma *6-bis* dell'articolo 13 del T.U. Si tratta della norma sul pagamento del contributo per i ricorsi presso il TAR ed il Consiglio di Stato, aggiunta dall'art. 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa"), come modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente più volte novellato. Conseguentemente lo stesso comma 14 in commento abroga il comma *6-ter* dell'articolo 13 T.U. che prevedeva l'assegnazione delle risorse derivanti dal comma *6-bis* allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate alle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR.

Il **comma 11** demanda ad un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12.

La metà di tali assegnazioni agli uffici è destinata alle misure incentivanti a favore del personale amministrativo, anche in deroga alle disposizioni dettate dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010.

L'art. 9, comma *2-bis*, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") prevede, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La restante metà delle assegnazioni è destinato alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale metà può essere destinata, con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e sentiti i rispettivi organi di autogoverno della magistratura, in tutto in parte a misure incentivanti a favore del personale della magistratura e, per quanto riguarda i giudici tributari,

all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Le assegnazioni possono essere disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010.

Lo stesso D.P.C.M. relativo agli incentivi ai magistrati dispone in ordine alle modalità di corresponsione degli incentivi stessi mentre, per quanto riguarda il personale amministrativo, la corresponsione degli incentivi avverrà in base alle modalità stabilite dalla disciplina di comparto. Ai sensi del **comma 15**, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

Il **comma 12** definisce gli obiettivi da considerare per l'attuazione delle disposizioni precedenti. A tali fini dovranno essere considerati gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. L'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari è altresì subordinato, in caso di pronuncia su un'istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro 90 giorni dalla data di tale pronuncia. I dati rilevanti dovranno essere comunicati alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia - RGS dal Ministro della giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dal comma 11. Il Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria, ai sensi del **comma 13** opera il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza qui sopra descritti.

Il **comma 16** prevede che il Ministro presenti annualmente alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia contenente un monitoraggio dell'andamento delle stesse nel semestre precedente. Se dalla relazione emerge la possibilità di uno scostamento tra gli stanziamenti di bilancio e le spese di giustizia effettivamente rilevate, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre l'aumento del contributo unificato fino all'integrale copertura delle spese, in misura comunque non superiore al 50% (**comma 17**).

Il **comma 18, lettera a)**, modifica l'articolo 36 del codice penale eliminando nel secondo comma dello stesso la previsione della pubblicazione, per una sola volta, della sentenza di condanna in uno o più giornali designati dal giudice. Il quarto comma del medesimo articolo 36 viene conseguentemente modificato sopprimendo nello stesso il riferimento alla pubblicazione della sentenza nei giornali. Nel testo risultante dalle predette modifiche la pubblicazione della

sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, ferma restando la previsione del primo comma di tale articolo⁷⁶, avverrà quindi mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia. Analogamente la successiva **lettera b) del comma 18** interviene sull'articolo 729 del codice di procedura civile, che prevede la pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta, sostituendo anche in questo caso la previsione della pubblicazione nei giornali con quella della pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia.

Il **comma 19** stabilisce che una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Il **comma 20** introduce per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare il controllo di regolarità contabile. Si stabilisce, in particolare, che Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, debbano affidare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti, o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è altresì autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

Si osserva come la disposizione sia formulata in modo tale da suscitare incertezza su chi designi il primo dei componenti del collegio diverso dal suo Presidente.

Il **comma 21** dispone infine che - ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1⁷⁷, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n.

⁷⁶ Ai sensi di tale comma la sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza

⁷⁷ Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998: "*Art. 1. Trasferimento d'ufficio*

1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai

133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160⁷⁸ - il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2⁷⁹, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3⁸⁰, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Si rileva che la previsione di cui al comma in esame è modellata su quella contenuta nell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 193 del 2009 testé citato. Al riguardo si ritiene di dover evidenziare che, mentre la disposizione di cui al decreto legge n. 193 contemplava esclusivamente l'attribuzione delle

trasferimenti di cui all'articolo [2, secondo comma](#), del [regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511](#), e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo [13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109](#).

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a centocinquanta unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#), non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. 5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate."

⁷⁸ Il citato articolo 9-bis disciplina l'assegnazione di sede dei magistrati al termine del tirocinio e prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 160 del 2006, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudicanti a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, del già citato decreto legislativo n. 160, i predetti magistrati agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura

⁷⁹ Si rammenta che il richiamato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che "i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità."

⁸⁰ 2. Il richiamato comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 193 del 2009 stabilisce che, fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti, ai quali tali funzioni sono state attribuite in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell' [articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106](#). Il successivo comma 3 prevede, in deroga al precedente comma 2, che il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

funzioni requirenti in deroga al disposto dell'articolo 13, comma 2. del decreto legislativo n. 160 del 2006, la previsione contenuta nel decreto legge in esame contempla anche la possibilità dell'attribuzione delle funzioni giudicanti monocratiche penali, sempre in deroga al disposto del predetto articolo 13. In proposito potrebbe essere utile un ulteriore approfondimento al fine di verificare se tale diverso ambito di applicazione non renda opportuna anche una diversa formulazione delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 193. Tali disposizioni vengono infatti richiamate dal comma in esame, ma la loro formulazione rimane ancorata al diverso ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 193, presupponendo quindi una deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 limitata alla sola attribuzione delle funzioni requirenti.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.»

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:

«Art. 445-bis. – (*Accertamento tecnico preventivo obbligatorio*). - Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il

Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196

con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.»;

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-*quater*, è aggiunto il seguente: «35-*quinquies*. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso

l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.»;

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»;

2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«47-*bis*.1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* e *d)*, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529.

5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«12-bis. – (*Notifica mediante pubblicazione telematica*). - 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.»

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies*

del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «formulata» a: «competente» sono sostituite dalle seguenti: «del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di riceuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile».

Il **comma 1** dell'articolo 38, dopo aver esplicitato nell'alinea che gli interventi normativi dallo stesso previsti sono diretti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata, dispone, con la **lettera a)**, che i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla

data del 31 dicembre 2010, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma⁸¹, del codice di procedura civile.

La successiva **lettera b), n. 1)**, introduce invece nel codice di procedura civile, con il nuovo articolo 445-*bis*, un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio - diversamente dalle ipotesi di carattere generale disciplinate dagli articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile - relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222⁸².

La nuova disposizione stabilisce che, con riferimento alle predette controversie, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-*bis*⁸³ codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6 -*bis*⁸⁴, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203⁸⁵, convertito,

⁸¹ Il citato quarto comma stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

⁸² La legge citata reca la revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

⁸³ L'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile disciplina la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Per completezza se ne riporta qui di seguito il testo: "*L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.*"

⁸⁴ Si riporta qui di seguito il testo del citato comma 6-*bis*: "*Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.*"

⁸⁵ Recante '*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*'.

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195⁸⁶ del codice di procedura civile. *L'utilità di quest'ultimo rinvio normativo meriterebbe forse un ulteriore approfondimento in considerazione del precedente rinvio all'articolo 696-bis codice di procedura civile il cui terzo comma già prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli da 191 a 197, del codice di procedura civile.*

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 del codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In quest'ultima ipotesi la sentenza pronunciata all'esito del conseguente giudizio è inappellabile.

⁸⁶ Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 195: *"Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'[articolo 193](#). Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse."*

Il **n. 2) della lettera b)** del comma interviene quindi sull'articolo 152⁸⁷ delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo."

La successiva **lettera c)** interviene invece sull'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁸⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserendo dopo il comma 35-*quater*, un nuovo comma 35-*quinquies*, volto a prevedere che gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine si stabilisce altresì che il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme in questione alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La **lettera d)** interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639⁸⁹, modificando l'articolo 47⁹⁰ con l'inserimento nello stesso della

⁸⁷ Si riporta di seguito il testo vigente del citato articolo 152: "*Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al [decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#). L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002](#). Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio*".

⁸⁸ Recante '*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*'.

⁸⁹ Recante '*Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*'.

⁹⁰ Si riporta qui di seguito il testo vigente del citato articolo 47: "*Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla*

previsione per cui le decadenze di cui al medesimo articolo 47 si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Dopo l'articolo 47 viene poi inserito il nuovo articolo 47-*bis* con il quale si stabilisce che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88⁹¹, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Il **comma 2** contiene una disposizione transitoria con la quale si prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

Carattere transitorio ha anche la disposizione contenuta nel **comma 3** - con la quale si stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio - nonché la disposizione contenuta nel **comma 4** per effetto della quale le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*) e *d*), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Con successivo comma, erroneamente rinumerato 4 come il precedente, viene inoltre previsto che, a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁹², è soppressa la voce n. 2529. Il citato allegato A contiene i provvedimenti legislativi di cui è stata disposta l'abrogazione con l'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008. La voce in questione è relativa alla legge 11 marzo 1970, n. 83 di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7](#), recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della [legge 9 marzo 1989, n. 88](#), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria."

⁹¹ Recante 'Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro'. Il citato articolo 24 disciplina la gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

⁹² Recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'.

I **commi 5 e 6** riformulano la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

La nuova disciplina prevede che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla suddetta pubblicazione, l'INPS provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Sono soppressi in via immediata, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto", gli elenchi nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti (cfr. *infra*).

L'INPS provvede agli adempimenti di cui ai **commi 5 e 6** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La normativa attuale⁹³ dispone che l'elenco nominativo annuale sia pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo, mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori⁹⁴; sono previsti altresì elenchi nominativi trimestrali, sempre pubblicati mediante affissione all'albo pretorio. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato - notifica che viene ora sostituita dagli elenchi nominativi trimestrali di variazione -.

Si rileva che il contenuto dei commi 5 e 6 è analogo a quello dell'articolo 2 dell'A.S. n. 2147⁹⁵ e dell'articolo 15 dell'A.S. n. 2243-bis⁹⁶.

Il **comma 7** interviene infine sull'articolo 10, comma 6-*bis*⁹⁷ del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevedendo che la richiesta dell'assistenza del medico legale dell'INPS dovrà essere formulata dal consulente nominato dal giudice, il quale provvederà ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale sarà

⁹³ Cfr. l'art. 9-*quinquies* del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

⁹⁴ Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione.

⁹⁵ *Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.*

⁹⁶ *Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.*

⁹⁷ Per il testo del comma citato si veda la precedente nota 4.

allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità sarà inoltre rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile⁹⁸.

⁹⁸ L'articolo 201 disciplina la figura del consulente tecnico di parte. Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "*Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma [dell'articolo 194](#) alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche*".

Articolo 39

(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativi, militari e contabili»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativi, militari e contabili»;

c) all'articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) è soppressa;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi

titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori»;

3) la lettera m) è soppressa;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.»;

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.»;

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «i coniugi,» sono aggiunte le seguenti: «i conviventi,»;

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza

in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: «e sull'andamento dei servizi di segreteria» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.»;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: «sull'attività» è aggiunta la seguente: «giurisdizionale»;

f) all'articolo 17, il comma 2-*bis*) è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.»;

g) all'articolo 24:

1) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: «*m*) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;»;

2) al comma 2, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «dell'attività giurisdizionale» e dopo la parola: «ispezioni» sono inserite le seguenti: «nei confronti del personale giudicante».

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera *c*), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di

incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto

legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.»;

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono

introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis. – (*Il reclamo e la mediazione*). - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni

controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.»

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del

procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di

quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'**articolo 39** detta disposizioni volte a (**comma 1**, che riassume le finalità dell'articolo) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare

correlativamente alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In tale prospettiva il **comma 2** dell'articolo in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545⁹⁹.

In particolare **le lettere a) e b)** del comma 2 modificano gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo, i quali individuano le categorie di soggetti fra le quali sono nominati i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Più specificamente si interviene sulla lettera *a)* dell'articolo 4 - relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie provinciali - e sulla lettera *a)* dell'articolo 5 - relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie regionali - prevedendo in entrambi i casi che i predetti giudici, oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, possano essere scelti anche fra magistrati contabili in servizio o a riposo.

Al riguardo si ritiene di dover richiamare l'attenzione sull'opportunità di un intervento di coordinamento volto ad inserire il riferimento ai magistrati contabili anche nell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

La **lettera c)** del comma 2 dell'articolo in commento interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 545, che disciplina le incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie.

La disposizione viene modificata in primo luogo con la soppressione della lettera *f)*¹⁰⁰. La lettera *i)*¹⁰¹ è invece sostituita con una diversa formulazione, che amplia la sfera di operatività dell'ipotesi di incompatibilità ivi prevista. Più specificamente la nuova formulazione della lettera citata prevede che non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

⁹⁹Recante *'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413'*.

¹⁰⁰Viene in tal modo eliminato il riferimento alla figura degli ispettori tributari di cui alla Legge 24 aprile 1980, n. 146, recante *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)*.

¹⁰¹Nella formulazione vigente la lettera *i)* dell'articolo 8 prevede che non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali coloro che, a decorrere dal 1° ottobre 2001, in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario.

Viene poi abrogata la lettera m)¹⁰² e dopo quest'ultima è inserita una nuova lettera *m-bis*), volta a prevedere l'incompatibilità di coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e del personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546¹⁰³.

¹⁰² Nella formulazione vigente la lettera m) dell'articolo 8 prevede che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

¹⁰³ Recante *'Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413'*. Si riporta di seguito il testo del citato articolo 12: "1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo [63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo ⁽²²⁾. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545](#), risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo [30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636](#). 3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. 4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. 5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. [10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787](#), possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato. 6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori."

Sempre al medesimo articolo 8, dopo il comma 1 - in correlazione con l'abrogazione della lettera *m*) - viene inserito un nuovo comma 1-*bis* con il quale si stabilisce che non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera *i*) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale e che non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera *i*) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

Viene, infine, modificato il comma 2 dello stesso articolo 8, estendendo ai conviventi il divieto di far parte dello stesso collegio giudicante¹⁰⁴.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che, per le commissioni tributarie regionali, i posti da conferire siano attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli Avvocati dello Stato, a riposo.

La **lettera e)** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992 delimitando all'attività giurisdizionale l'attività di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

La **lettera f)** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 545 del 1992, sostituendone il comma 2-bis)¹⁰⁵. La nuova formulazione del comma in questione prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria elegga nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Infine la **lettera g)** del comma 2 dell'articolo in commento modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992, riformulando innanzitutto la vigente lettera *m*) nel senso di attribuire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria la funzione di esprimere parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Viene poi modificato il comma 2 del citato articolo 24, circoscrivendo all'attività giurisdizionale la funzione di vigilanza del Consiglio di presidenza.

L'articolo 13 del D. Lgs. 545/1992 disciplina il *Trattamento economico* da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie; al riguardo, il comma 1 stabilisce che il compenso fisso mensile loro spettante sia determinato dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro.

¹⁰⁴ Nella formulazione vigente il comma 2 dell'articolo 8 prevede che non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

¹⁰⁵ Nella vigente formulazione il comma citato prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria elegga nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.

Il **comma 3** dell'articolo in commento contiene quindi una disposizione di carattere transitorio con la quale si prevede che i giudici tributari che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sopra illustrate, versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo medesimo, devono comunicare la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il termine di cui sopra, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545¹⁰⁶, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Il successivo **comma 4** stabilisce poi che, al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure di nomina ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4¹⁰⁷, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

Ai sensi del **comma 5**, i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre il **comma 6** dispone che i giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2¹⁰⁸, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive

¹⁰⁶ Il testo del vigente articolo 4, comma 1, lettera *a*) del D. Lgs. 545/1992 prevede che i giudici delle commissioni tributarie provinciali siano nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo.

¹⁰⁷ L'articolo 11 del D. Lgs. 545/1992, nel disciplinare la durata dell'incarico e l'assegnazione degli incarichi per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevede - al comma 4 - che l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei suddetti componenti in servizio, venga disposta nel rispetto dei criteri ivi indicati.

¹⁰⁸ L'articolo 2 del D. Lgs 545/1992, nel disciplinare la composizione delle commissioni tributarie, stabilisce - al comma 2 - che il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, sia sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il **comma 7** prevede invece che, previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato, diretta ad accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo suddetto, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.

Il **comma 8**, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria, introduce alcune disposizioni volte - sotto il profilo considerato - ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario.

In particolare la **lettera a)** del comma in questione modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546¹⁰⁹, stabilendo che, nell'ambito del processo tributario le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82¹¹⁰, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Il citato articolo 76 del D. Lgs. 82/2005 stabilisce che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto

¹⁰⁹ Il citato decreto legislativo contiene le disposizioni sul processo tributario e, più specificamente il citato comma 16 reca la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni nell'ambito di tale processo.

¹¹⁰ Recante '*Codice dell'amministrazione digitale*'.

delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

La successiva **lettera b)** stabilisce quindi che, per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a).

La **lettera c)** dispone poi che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni qui considerate, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115¹¹¹.

*Si segnala in proposito che il citato comma 6-*quater* - introdotto dalla lettera t) del comma 6 dell'articolo 37 del provvedimento in esame - non prevede nessuna maggiorazione del contributo unificato nel processo tributario. Tale maggiorazione è invece prevista dal comma 3-bis del richiamato articolo 13, come introdotto dalla lettera q) del comma 6 del predetto articolo 37.*

Infine la **lettera d)** del comma 8 dell'articolo in commento stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹¹² (cioè in sostanza con regolamento ministeriale) dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in esame, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Il **comma 9** inserisce nel già citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-*bis*, con il quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie di valore non superiore a ventimila euro¹¹³, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate. In ordine a tali controversie chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni con il nuovo articolo 17-*bis* ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. La nuova procedura non trova inoltre applicazione con riferimento alle controversie

¹¹¹ Recante 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia'.

¹¹² Recante 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri'.

¹¹³ Tale valore viene determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

relative ad atti volti al recupero di aiuti di Stato di cui all'articolo 47-*bis* del predetto decreto legislativo n. 546 del 1992.

Con la nuova procedura si prevede, in particolare, che la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e che tale inammissibilità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili, del già richiamato decreto legislativo n. 546. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48¹¹⁴, in quanto compatibili, del decreto legislativo n. 546. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

Nelle controversie cui si applica la procedura in questione la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Tale disposizione si applica, ai sensi del **comma 11** dell'articolo in commento, con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il successivo **comma 10** dell'articolo in commento dispone, quindi, che ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹¹⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹¹⁴ Tale norma disciplina la Conciliazione giudiziale.

¹¹⁵ Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*. Il comma 7 dell'articolo 29 richiamato modifica innanzitutto l'articolo 319-*bis* del codice penale - il quale

Il **comma 12** dell'articolo in esame, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 sopra illustrato, dispone che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289¹¹⁶. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16¹¹⁷, con alcune ulteriori specificazioni.

prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi. La seconda parte del comma 7 prevede poi testualmente che "Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto (*dovrebbe leggersi "contenzioso"*) mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20¹¹⁵ (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo".

¹¹⁶ Recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)'.
¹¹⁷ Si riporta qui di seguito, per completezza, il testo del citato articolo 16: "1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro; b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 ⁽¹⁶⁸⁾ sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è

stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7(abrogato).

8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#); il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5."

In particolare le somme dovute nell'ambito della nuova procedura di definizione delle controversie tributarie sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione. Restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono infine stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.

Da ultimo il **comma 13** dell'articolo in commento, al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne l'efficienza e l'economicità, stabilisce che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.L. n. 203 del 2005¹¹⁸, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639¹¹⁹.

¹¹⁸ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante *'Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria'*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

¹¹⁹ Recante *'Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato'*.

Articolo 40

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 5.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 21, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo

24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

L'**articolo 40**, recante disposizioni finanziarie, al comma 1 incrementa la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo di 835 milioni di euro per il 2011 e di 5.850 milioni di euro per il 2012. Il comma 2 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Più in dettaglio il **comma 1** incrementa la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di:

- 835 milioni di euro per l'anno 2011;
- 5.850 milioni di euro per l'anno 2012.

Le risorse finanziarie per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004¹²⁰ ha istituito, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

Il **comma 2** provvede alla copertura delle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolato del decreto legge in esame, pari complessivamente a:

- 2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011
- 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012
- 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013
- 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014
- 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015
- 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016
- 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

A tal fine si provvede:

- mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 (norme in materia tributaria) e dell'articolo 24 (norme in materia di gioco), quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

¹²⁰ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

- mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2 (riduzione spese dei Ministeri), dall'articolo 13, commi da 1 a 3 (rimodulazioni di fondi), dall'articolo 18, commi 3 e 5 (interventi in materia previdenziale), e dall'articolo 21, comma 7 (fondo per l'istruzione), quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012;
- quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato, per pari importo, di una quota delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Il **comma 3** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

299/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I
299/II Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)
299/II Tomo II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)
299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate
300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25) Vol. I - Tomo 1
301/II Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [Hwww.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".